



## CITTA' DI ALBENGA

### ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **8**

SEDUTA DEL **15.02.2018**

**ACQUISIZIONE AZIONI SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. DI VADO LIGURE (SV) ED AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE.**

L'anno duemiladiciotto, addì quindici del mese di febbraio, alle ore 20.15 in Albenga, nel Civico Palazzo e nella consueta sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini di legge e con l'annuncio dato, secondo la storica tradizione, col suono del Civico Campanone, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume l'ufficio di Presidente il Consigliere Vittorio VARALLI.

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune D.ssa Anna NERELLI.

Risultano presenti, oltre al Sindaco Sig. Giorgio CANGIANO, i Consiglieri Signori:

		PRESENTE			PRESENTE
1)	ARNALDI Maurizio	SI	9)	MUNI' Vincenzo	SI
2)	BOSCAGLIA Marlio	SI	10)	NUCERA Massimiliano	NO
3)	CIANGHEROTTI Eraldo	SI	11)	PERRONE Ginetta	SI
4)	DEANDREIS Paola	SI	12)	PICASSO Emanuela	SI
5)	DI LIETO Francesco	SI	13)	PLUMERI Liliane	SI
6)	GUARNIERI Rosalia	NO	14)	PORRO Cristina	SI
7)	GUERRA Emanuela	SI	15)	VARALLI Vittorio	SI
8)	MOLINERIS Eleonora	NO	16)	VIO Camilla	SI

Risultano, inoltre, presenti gli Assessori: ALLARIA Paola Giovanna, VESPO Concetta e VIO Mariangelo.

Relaziona sull'argomento l'Assessore VIO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): La pratica che portiamo in approvazione questa sera al Consiglio Comunale, credo sia un passaggio ampiamente atteso da tutto il Consiglio Comunale e, credo di non errare quando dico che è un passaggio lungamente atteso da tutta la città nel senso che questo è il primo degli atti che il Consiglio Comunale dovrà fare per l'affidamento del servizio di nettezza urbana all'interno della città di Albenga. Credo, quindi, che sia una scelta ampiamente auspicata da tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione unanimi su alcuni passaggi relativi a questa pratica. Il perché è inutile che ce lo stiamo a dire, il perché è che abbiamo assistito nel corso di questi anni ad un servizio che non era, a modo di vedere di tutti quanti, adeguato alle esigenze e alle aspettative che i cittadini hanno, che l'Amministrazione ha.

Il passaggio di fatto, da quello che è il gestore ancora attualmente in essere e che ha vinto una gara non è un passaggio, come dire, semplice tant'è che credo sia stato anche ripetutamente detto in questa sala del Consiglio Comunale che l'Amministrazione ha cercato, anche nel corso del tempo di andare ad una risoluzione del contratto stesso proprio per le condizioni, o meglio, le non condizioni in cui il servizio veniva espletato. Io credo, però, che per comprendere le difficoltà del passaggio che abbiamo di fronte sia opportuno e necessario, senza tediare eccessivamente i Consiglieri Comunali che probabilmente sono molto edotti sulla cosa, perché capisco di non essere molto interessante nella ..., però credo sia opportuno che i consiglieri comunali abbiano conoscenza del quadro di riferimento in cui questo passaggio avviene, perché, ripeto non è semplicemente un modo per passare da un gestore all'altro ma c'è un quadro normativo che deve essere assolutamente rispettato e, il tutto, fa riferimento alla legge Regionale che definisce che all'interno della Regione Liguria ... parlo solo con te Cristina perché sei l'unica che è rimasta...dell'opposizione sei rimasta sole te, quindi tieni alta tu la bandiera dell'opposizione...allora, voglio dire, che noi dobbiamo sapere che ragioniamo all'interno di questo quadro di riferimento e quindi dobbiamo sapere che ci sono gli ambiti e che il periodo in cui il servizio di cui noi oggi cominciamo il percorso per andare a nuovo affidamento è un periodo di tempo che è ben definito, ben delimitato. Cioè, noi, il servizio con Teknoservice, il contratto con Teknoservice scade il 26 di marzo di quest'anno. Per la Legge regionale, per la delimitazione degli ambiti, per il piano d'area che, faticosamente, la Provincia di Savona sta cercando di mettere a punto, questo affidamento e questo incarico avrà durata ben prevista e ben delimitata e, cioè, dovrebbe scadere entro il 31.12.2020. Questo significa che abbiamo di fronte un servizio che può essere affidato per due anni e nove mesi. Ora, il primo problema che ci siamo posti è: nel momento in cui noi andiamo a cercare un soggetto che abbia i requisiti per assolvere alle esigenze che noi nel corso del tempo abbiamo riscontrato, è evidente che per due anni e nove mesi è difficile trovare un soggetto che economicamente sia in grado di competere per dare soluzione ad alcuni problemi che noi riteniamo, appunto, indispensabili, la cui soluzione noi riteniamo assolutamente indispensabile. Sono gli investimenti che è necessario fare sul parco macchine, è una cosa che è davanti agli occhi di tutti quanti, sulle attrezzature che noi oggi abbiamo per le strade, basta guardare i nostri cassonetti, in uno stato disastroso, oltre al fatto che questo presuppone che ci sia a monte un progetto per la raccolta differenziata che ci consente di raggiungere quegli obiettivi che la legge ci impone che è quello del 65%. Se noi avessimo scelto l'ipotesi della gara, inevitabilmente, credo, avremmo individuato una soluzione che portava ad un'unica soluzione, che era quella di riaffidare il servizio al soggetto che attualmente già questo servizio gestisce, perché l'unico che essendo già

presente sul territorio parte in condizioni di vantaggio rispetto a qualsiasi altro soggetto che poteva, eventualmente, competere e credo che questa non sarebbe stata un'ipotesi auspicata. Peraltro, il fatto che ci sia l'ambito, significa che al 1° gennaio 2021 ci sarà un nuovo soggetto ... essendo rientrato il Consigliere Provinciale Ciangherotti so di parlare con un interlocutore attento su questo tema ... dal 1° gennaio 2021 ci sarà un nuovo soggetto gestore di tutto il servizio sull'ambito che verrà individuato con gara dall'autorità d'ambito, cioè sostanzialmente dalla Provincia di Savona. Noi, è in questo quadro di riferimento che dobbiamo collocare l'affidamento del servizio che andremo a fare in un servizio "in house". Ora, su come costruire l'affidamento del servizio "in house", come dire, c'è un quadro normativo particolarmente complesso che, naturalmente io non vi sto a leggere ma che i consiglieri comunali, mi spiace per il pubblico che non ha il piacere di questa lettura, oramai invece i consiglieri comunali che hanno tutta la dotazione del caso possono, come dire, ricostruire tutti i passaggi normativi.

Ora, io voglio... lo faccio raramente... ma credo che questa volta sia doveroso fare due ringraziamenti a due dirigenti del nostro Comune che su questo tema credo abbiamo fatto un lavoro assolutamente notevole per l'aspetto dell'applicazione e per l'aspetto dell'applicazione, che sono il Dott. Salvatico e la Dott.ssa Nerelli perché se si è arrivati a questo documento che ritengo assolutamente ineccepibile, credo che bisogna dire grazie a loro e questa è la dimostrazione che il Comune di Albenga ha, all'interno del proprio organico delle professionalità notevoli, delle professionalità, in questo caso, notevoli.

Ora, noi abbiamo quindi seguito il percorso che i nostri dirigenti ci hanno invitato a seguire e i passaggi sono quelli che voi trovate nelle premesse della delibera e cioè il fatto che noi abbiamo invitato le società pubbliche che ci sono oggi sul territorio provinciale, a fare una proposta, che sono tre, di queste tre se ne è presentata una che ha fatto una manifestazione di interesse che è la SAT, per la verità l'Amministrazione Comunale ha avuto contatti anche con altre società pubbliche e poi, evidentemente per problemi che le attanagliano su altri fronti, in altre realtà della Provincia, non hanno formalmente avanzato proposta alcuna, dopo di che si è arrivati alla proposta della SAT e alla disponibilità del Comune di Vado per cedere le quote che consentono al Comune di Albenga di entrare appunto nella SAT.

Ora, noi, nel momento in cui abbiamo interagito con i tecnici di SAT abbiamo posto alcune questioni che per noi erano assolutamente irrinunciabili. Intanto, l'inizio dell'attività il giorno dopo la scada del contratto di Teknoservice nel senso che noi abbiamo detto, noi non vogliamo dare a Teknoservice neanche un giorno di proroga, questo deve essere assolutamente chiaro e, malgrado il subentro di un'altra società sia un fatto tutt'altro che semplice e tutt'altro che agevole, questo è l'obiettivo che ci siamo dati e su cui loro sono impegnati. L'altra questione, lo dicevo già prima, è quella di un corposo piano di investimenti perché qui ci sono dei dipendenti Teknoservice presenti che possono testimoniare, i mezzi che oggi svolgono servizio sul territorio del Comune di Albenga oltre a essere inadeguati sono anche un pessimo biglietto da visita, perché io mi vergogno un pochettino quando vedo girare i mezzi di Teknoservice in Albenga e faccio magari il confronto con altre realtà, stanno insieme con l'elastico, in alcuni casi. L'ultima cosa, ma non ultima, anzi, importantissima è quella che il progetto che dovrà presentare SAT, che dovremo approvare successivamente in questo Consiglio Comunale deve avere come obiettivo quello del conseguimento del 65% di percentuale di raccolta differenziata. Questi sono i tre cardini su cui noi abbiamo voluto costruire questo rapporto. Noi, con la delibera di oggi, sostanzialmente andiamo all'acquisizione delle quote che il Comune di Vado si è

dichiarato disponibile a cedere che ammontano, per l'esattezza, a 50.000 quote corrispondenti al valore in euro di 69.500,00 ma, cosa importante, è la percentuale che corrisponde a questo importo per l'ingresso nella società che è 1,877%, non è grande cosa, ma tenuto conto delle ristrettezze economiche del Comune noi abbiamo fatto una valutazione che consentisse, con l'acquisizione di queste quote, di essere all'interno in base allo statuto di SAT, che voi trovate appunto tra i documenti allegati, di essere fra gli otto soggetti che hanno titolo a essere nel Consiglio di Amministrazione, passatemi il termine, per spiegare, che sostanzialmente consente al Comune di Albenga di svolgere in modo diretto quel famoso controllo analogo. Voi sapete che il nono soggetto all'interno del Consiglio è l'insieme di tutti gli altri Comuni, noi siamo l'ottavo, il Sindaco ha raccomandato di non spendere e noi ci siamo limitati, come dire, a rag giungere l'obiettivo di essere all'interno della cabina di regia. Ci sono altri Comuni come il Comune di Vado che è il Comune capofila ed ha ben il 63%, poi, a scalare, ci sono il Comune di Quiliano, Spotorno, Varazze che è entrato prima di noi, tra l'altro il Comune di Varazze sostanzialmente ha, come dire, le nostre stesse caratteristiche perché anche lui è reduce dalla vicenda Teknoservice. Quindi, questo è il quadro di riferimento in cui si incardina la delibera che noi andiamo ad approvare questa sera. Non vorrei tediare eccessivamente il pubblico, abbastanza lo so..., ho visto dagli sguardi che è ora di chiudere, comunque ci sono i documenti allegati, gli atti allegati, se ci sono delle domande naturalmente siano a vostra disposizione per rispondere.

Aperta la discussione, intervengono successivamente:

PORRO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Breve mente, perché intanto abbiamo già detto e ridetto e stradetto tutto quello che si doveva dire. Volevo due chiarimenti su un allegato della delibera e precisamente sulla lettera 17 gennaio 2018 a firma del Presidente della SAT spa. Precisamente, nell'ultima pagina, non so se possiamo guardare insieme all'Assessore Vio, così mi spiega, mi illustra, mi delucida, speriamo di sì, l'ultimo praticamente capoverso prima dello schemino che riassume i costi annuali ecc., si dice: "nell'offerta economica sono stati previsti circa 450.000 euro di costi generali assorbiti in parte dall'acquisizione dei tre impiegati attuali il cui costo del lavoro è calcolato in 196.420,00 perché nella pagina precedente ci diceva, giustamente, che ai sensi del contratto collettivo nazionale del lavoro, la SAT acquisisce 43 unità di personale di cui 3 sono appunto questi impiegati. Quando dicesi nell'abito di questi 450.000,00, 196.000,00 sono rappresentati dal costo del lavoro di tre impiegati si intende che i tre impiegati costano 196.000,00 l'anno? ... Se ti faccio la domanda sei tu che devi rispondere, non io... se no mi faccio la domanda, mi do la risposta ..., delle tre retribuzioni... il costo dei tre impiegati è annuale... ok, tre impiegati guadagnano circa ... cioè il costo... tre impiegati qua dice ... ti domando... allora, sono tre figure ok, va bene...

Nello schemino, invece, sottostante e anche qui lo ripete sempre nella pagina precedente, quando parla di acquisto di mezzi indica nello schemino, naturalmente, il rateo annuale però parla di un costo complessivo che si ammortizza in 5 anni, così ripete per l'acquisto di cassonetti ecc., ecc., così ripete nell'ultima pagina per l'ecopoint ecc., di questo ammortamento in 5 anni, a questo punto ti domando, se abbiamo detto che il tutto va a concludersi per legge, al 31.12.2020, quindi abbiamo 2 anni e 9 mesi, come hai detto tu puntualmente, di servizio, l'ammortamento di queste tre voci, cioè del parco..., come viene gestito, cioè come Comune di Albenga...

Assessore VIO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Verrà gestito da una clausola con cui, nel momento in cui c'è il nuovo gestore, chi subentra a SAT, si accolla l'onere delle rate esistenti per quanto riguarda l'ammortamento dei mezzi.

PORRO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): ...per la differenza degli anni, diciamo, per queste tre voci di ammortamento ok... quindi vanno a carico di... ok e, un'ultima cosa, nell'ambito di questo servizio non è previsto il "verde" così come era previsto nel contratto... non c'è, giusto?... quindi è una voce che, siccome parliamo di un milione di euro in più rispetto all'odierno contratto che però prevede il verde, quindi abbiamo un milione di euro in più, più il verde, va bene... speriamo bene... mi sembra di non avere altro...

DI LIETO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Io avrei un lungo elenco di domande alle quali ha ... relativa all'ammortamento dei mezzi appunto, abbiamo già dato risposta. Nella relazione che è stata fatta, a parte faccio notare che, giusto per correttezza, ci sono degli errori di battitura nella relazione a pagina 3 e 4, errori di battitura, errori di scrittura, questo lo segnalo così da non farla poi approvare con gli errori.

Volevo chiedere ci sono appunto tutte delle, diciamo degli obiettivi che SAT si pone, obiettivi assolutamente condivisibili come il discorso legato all'implementazione della raccolta differenziata aperta ai turisti che ad oggi non viene fatta, però non viene spiegato con quale modalità.

Viene parlato, diciamo non viene fatto nessun accenno alla politica di riduzione del rifiuto e quindi o lo si fa con un accenno generico al discorso della differenziata.

Come ricordava lei Assessore, il raggiungimento del 65% è il minimo di legge, non è che stiamo ambendo a chi sa che cosa, proprio terra, terra.

Poi non è stata prevista nessuna penale per i mancati raggiungimenti degli obiettivi, per cui visto che effettivamente questa sera noi approviamo semplicemente l'acquisizione delle azioni.

Ecco, parentesi, legata alle azioni che acquisiamo, voi, leggevo da statuto avremo un diritto di voto in funzione delle azioni che possediamo all'interno di SAT.

Perché nell'ultimo piano industriale, non quello attuale, ma quello precedente, SAT aveva messo nero su bianco la possibilità di un accesso, appunto di un acquisto da parte di privati fino al 20% delle quote societarie.

Poi nell'ultimo piano industriale è stata stralciata questa parte, però nulla vieta di nuovo di reinserirla. E' visto che il Comune di Vado ha il 65% delle azioni, mi chiedo se un domani possa avvenire un ingresso di un socio privato.

Visto che andremo al 2021, si alla gestione sull'ATO provinciale, però verrà individuato un gestore e presumibilmente visto che sta lavorando bene, perché la dove lavora ho colto dei pareri favorevoli, molto probabilmente sarà uno dei soggetti interessati, interpellato dalla Provincia.

Mi chiedo se sia possibile dare un vincolo forte all'accesso di privati nella società stessa, in più e concludo, visto appunto l'importanza dell'argomento chiedo qui in sede di Consiglio comunale, poi lo farò in modo formale, la convocazione di una commissione ad hoc, dove saranno presenti ovviamente gli esponenti di SAT, ci illustreranno quello che è poi l'accordo che faremo con il Comune e credo che sia possibile poi a questa commissione, come è stato fatto con la commissione legata all'ATO dell'acqua, sia possibile invitare

anche delle associazioni che operano in Liguria, mi riferisco al gruppo di CR rifiuti che lavora appunto sul territorio regionale da diverso tempo, per avere anche un'opinione di chi dell'argomento tratta e si occupa da diverso periodo. Grazie.

SINDACO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Io non voglio entrare nelle questioni tecniche che ha sicuramente illustrato nel dettaglio l'Assessore Vio, mi sembra che abbia anche un po' risposto ad alcune legittime perplessità che poi su un tema così importante è giusto avere.

Io dico solo che quelli che erano i nostri obiettivi erano intanto quello che credo sia condiviso da tutta la città, cioè quello di migliorare un servizio che purtroppo non è adeguato alla città di Albenga. Questo è così, no voglio entrare nei motivi, non voglio entrare in tante questioni che in questi anni sono stati detti, però sicuramente il servizio non era adeguato e la città di Albenga aveva criticità e quindi il cambiamento penso che abbia questo tipo di obiettivo.

L'altro obiettivo era quello di tutelare i lavoratori, perché i dipendenti di Teknoservice credo che ci abbiano messo l'impegno per cercare di dare il servizio migliore, spesso con mezzi non adeguati, con strumenti che li rendevano non efficaci e spesso anche vittime di lamentele, di questioni che poi i cittadini sotto un certo punto di vista, giustamente, facevano con le persone che vedevano sul campo, ma poi molto spesso queste persone facevano del loro meglio in una situazione complicata.

Quindi noi volevamo tutelare quello, il miglior servizio, i dipendenti ed è chiaro che per avere un miglior servizio innovativo, diverso rispetto a quello precedente anche come strumentazioni, anche come proprio mentalità.

Il costo ovviamente va aumentare all'indicazione che avete dato, però il terzo obiettivo era quello che questo costo non andasse a gravare sui cittadini, quindi riuscire a non aumentare le tariffe.

Questi tre obiettivi mi sembra che da questo punto di vista ci siano, sono stati rispettati e quindi insomma dobbiamo andare avanti con coraggio, con determinazione, con la consapevolezza che risparmiare su certi servizi non è la scelta migliore.

Risparmiare su certi servizi porta purtroppo ad un servizio non adeguato ed è quello che finora abbiamo dovuto subire.

Ora inizia e deve iniziare un capitolo nuovo, io penso che i primi ad esserne soddisfatti siano anche i dipendenti che possono dimostrare che effettivamente quello che fanno, quello che hanno fatto e possono fare, sarà un miglioramento per la città e quindi i primi a beneficiarne saranno anche loro.

E' giusto pretendere che il lavoro venga svolto bene con attenzione ed altrettanto giusto che i cittadini possano valutare questo lavoro svolto, però finalmente con dei mezzi adeguati, con delle soluzioni innovative.

Mi ricollego all'intervento che è stato fatto prima dal Consigliere Di Lieto, chiaramente, secondo me, è necessario che ci sia poi una specificazione di tutto quello che deve essere fatto, tant'è che verrà presentato una relazione puntuale sul punto e oltre a quello un incontro da parte di tutti i consiglieri comunali che vorranno partecipare o comunque in una commissione con i responsabili che possano dare delle spiegazioni, anche perché tutti quanti noi potremmo dare quel qual cosina in più, chiedere qualcosa che possa essere finalmente idonea per la città di Albenga.

Io sono convinto che sia una scelta importante e come tutte le scelte nuove, preoccupano, perché poi noi diciamo verrà fatto questo e quest'altro, però confidiamo che la realzione

che ci hanno fatto sono in questo senso, però come tutto si fa, si fa per cercare di fare una scelta nuova e migliore per la città.

Ovviamente il fatto di passare al privato come quote, io non ho visto quel passaggio a cui si riferiva lei, però per avere comunque una gestione in house di un servizio come questo, sicuramente non può essere fatta una scelta sul privato, perché se no verrebbe meno questo tipo di possibilità.

Quindi non credo che ci sia la necessità di dover, comunque da parte nostra ci sarebbe ovviamente un voto contrario per quanto possiamo pesare ovviamente.

Però secondo me da un punto di vista legislativo la scelta di avere la gestione in house deve essere pubblica, totalmente pubblica, quindi non penso che ci sia questo rischio, comunque controlleremo. Grazie.

Quindi, non avendo altri chiesto di intervenire, si procede alle dichiarazioni di voto, e ciò come segue:

PORRO per il gruppo consiliare LEGA NORD LIGURIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Io mi asterrò dal votare questa delibera, concordo che il cambiamento era necessario, si doveva, lo abbiamo sollecitato più volte, però onestamente vorrei adesso che, dopo tutte le critiche che sono state fatte alla precedente Amministrazione, portaste avanti voi questo progetto e poi valuteremo i risultati.

Quindi mi astengo dalla votazione.

BOSCAGLIA per gruppo consiliare VOCE ALLA GENTE PIU' (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

DI LIETO per il gruppo consiliare MOVIMENTO 5 STELLE (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Con il voto di questa sera forse riusciamo a chiudere una delle più gravi e pesanti e drammatiche eredità della Giunta Guarnieri che è stata scaricata sulle spalle dei cittadini. Per cui voto favorevolmente.

VIO Camilla per il gruppo consiliare PER ALBENGA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Sono orgogliosa di questo passo ulteriore che abbiamo fatto come Amministrazione, credo come ha sottolineato Giorgio che i dipendenti avranno appunto la possibilità di fare del loro meglio con dei nuovi mezzi e ci tengo perché vedo l'impegno che ci stanno mettendo nonostante i mezzi che ci sono oggi e per questo li ringrazio. Favorevoli.

PLUMERI per il gruppo consiliare GRUPPO MISTO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Mi astengo.

CIANGHEROTTI per il gruppo consiliare FORZA ITALIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Noi non vogliamo in qualche modo intaccare il successo dell'Assessore Vio, per cui questa scelta politica ovviamente la lasciamo tutta a questa Amministrazione.

Come diceva la Cristina Porro siamo d'accordo che occorresse in qualche modo chiudere il rapporto con Teknoservice. Ovviamente in tutta questa trattativa questa maggioranza ha fatto secondo gli indirizzi politici di questa Amministrazione, quindi è giusto che questo

successo, se ci sarà, sia tutto del Partito Democratico di Albenga. Grazie.  
Astensione.

GUERRA per il gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Ovviamente il voto favorevole, credo che si chiude, mi ha tolto le parole di bocca il Consigliere Di Lieto, una delle pagine più tristi della storia dell'Amministrazione di Albenga.

Perché credo che questo appalto, questa gara sia stata fatta con una serie di errori che poi sono ricaduti sulle spalle dei cittadini, così come condivido anche gli interventi del capigruppo di minoranza, perché credo quando si fa una scelta politica e questa è stata una scelta politica, dove voi solo pochi mesi fa ci avevate detto che non riuscivamo a fare una gara perché volevamo rinnovare a Teknoservice.

Non è mai stato nella nostra intenzione rinnovare a Teknoservice, perché sbagliare una volta è stato gravissimo, noi questa scelta non l'abbiamo mai pensato di farla, ma penso che invece SAT, in tutto quello che ha già presentato e che presenterà, perché oggi, come diceva l'Assessore Vio, è ovviamente un primo passo che parla dell'acquisizione di quote, successivamente spiegheremo quello che è il progetto che è stato già in parte in stralci presentato e penso che possa essere un progetto innovativo che coinvolga i dipendenti e che coinvolga anche un nuovo concetto di città e di raccolta differenziata che credo ci sia bisogno.

Quindi il nostro voto è ovviamente favorevole.

Pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**INTESA** la relazione introduttiva dell'Assessore Vio;

**TENUTO CONTO** degli interventi da parte di quanti succedutisi nel corso del dibattito;

**PREMESSO** che sono in scadenza i termini dell'attuale rapporto contrattuale tra il Comune di Albenga e l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

**PREMESSO** altresì:

- che l'art. 14, comma 27 lett. f), del **DL 78/2010**, convertito in legge n. 122/2010, e come successivamente modificato dalla legge n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

- che l'articolo 112 recante "**Servizi pubblici locali**" del D.Lgs. 267/2000 prevede al comma 1 che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte

a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani;

**CONSIDERATO** che:

- con Legge Regionale della Liguria 24.02.2014, n. 1 - come modificata dall'art. 19 della L.R. 07.04.2015, n. 12 - è stato rivisto l'intero assetto delle competenze in materia, fra l'altro, di gestione integrata dei rifiuti;
- con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 14 del 25.3.2015 è stato approvato il Piano Regionale dei Rifiuti;

**RICHIAMATI** gli artt. 14-15 e 16 della predetta legge n.1/2014 che prevedono:

- ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione individua un Ambito unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro Aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri;
- le Province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i "Bacini di affidamento", nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'Area;
- il Piano d'Area di cui al punto precedente doveva essere approvato, in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dalla approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (intervenuta il 25.03.2015);
- ai fini degli affidamenti dei servizi di cui sopra le Province possono individuare al loro interno zone omogenee ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 57, della l. 56/2014 e s.m.i., designando un Comune capofila;
- le Province provvedono alle funzioni connesse all'organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani, in attuazione degli indirizzi fissati dall'Autorità d'Ambito;

**RILEVATO** che la Provincia di Savona sta predisponendo il Piano d'area omogenea per la gestione dei rifiuti in ambito provinciale, che diverrà operativo dal 1° gennaio 2021;

**PRESO ATTO** del regime gestionale transitorio di cui all'art. 24 - commi 2, 3 e 4 - della citata L.R. n.12/2015 che stabilisce:

*"2. Nelle more della approvazione del Piano metropolitano e dei piani d'area di cui all'articolo 16 della l.r. 1/2014 e del Piano d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014 come modificata dall'articolo 19 della presente legge, al fine di non ritardare la realizzazione di impianti essenziali per evitare l'insorgere di emergenze nella gestione dei servizi o di rilievi per il mancato rispetto della normativa europea:*

*a) la Città metropolitana e le province provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura dei servizi in essere, tramite:*

- *subentro nei rapporti contrattuali stipulati dai comuni;*
- *nuovi affidamenti, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, comunque finalizzati a raggiungere l'obiettivo dell'unicità della gestione in ciascuna area;*

- *mantenimento, in capo ai comuni, dei contratti relativi a gestioni in house esistenti, fino alla scadenza degli stessi;*
- b) *le procedure connesse alla realizzazione di interoenti per la gestione dei rifiuti urbani vengono portate a conclusione dagli enti che le hanno avviate.*
- 3. *Sono fatte salve le procedure di gara avviate da singoli comuni o da unioni di comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.*
- 4. *In ogni caso i nuovi affidamenti devono prevedere idonee clausole per la successiva transizione ad una gestione unitaria per l'area di appartenenza";*

**VISTA** la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Savona n.3 del 24.6.2015 ad oggetto "*Definizione indirizzi provinciali per la gestione transitoria dei rifiuti nelle more dell'approvazione del Piano d'Area e del Piano d'Ambito di cui alla L.R. n.1/2014 (come modificata dalla L.R. n.12/2015) ed al Piano Regionale per la gestione dei rifiuti (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.14 del 25.3.2015)*";

**RILEVATO** che i suddetti indirizzi provinciali prevedono, fra l'altro,;

- di definire, nelle more dell'approvazione del Piano d'Area di cui alla L.R. n.1/2014 e della messa a regime del sistema previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, un periodo di "transizione" con scadenza 31.12. 2020;
- che i Comuni , con il contratto in scadenza o scaduto, hanno la possibilità di procedere in autonomia ad un nuovo affidamento di durata non superiore al 31.12.2020, seguendo le disposizioni della ridetta deliberazione provinciale;

**CONSIDERATO:**

- che si rende necessario non interrompere l'erogazione di un servizio pubblico essenziale e di tutelare l'igiene e la salute pubblica;
- che le forme di gestione del servizio di cui trattasi previste dall'ordinamento sono sostanzialmente le seguenti:
  - a. affidamento diretto del servizio a società pubblica in house,
  - b. affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto"),
  - c. affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica,
  - d. gestione in proprio;
- che questo Comune ritiene opportuno attivare – a partire dal 01.04.2018 e fino alla data del 30.12.2020, salvo proroghe di legge, - il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante la modalità "*in house providing*", e a tal fine acquisire la partecipazione nella società SAT Gestioni Ecologiche e Ambientali Spa con sede a Vado Ligure, per le motivazioni espresse nella presente delibera e nei relativi allegati;

**RILEVATO** che la norma principale che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il **decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175** recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ed in particolare:

- l'**articolo 2** recante "**Definizioni**", il quale prevede che ai fini del medesimo decreto si intendono per:

- **«controllo»**: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
  - **«controllo analogo»**: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
  - **«controllo analogo congiunto»**: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - **«partecipazione»**: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
  - **«servizi di interesse generale»**: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
  - **«servizi di interesse economico generale»**: i servizi di interesse generale erogati suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
  - **«società»**: gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;
  - **«società a controllo pubblico»**: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo;
  - **«società a partecipazione pubblica»**: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
  - **«società in house»**: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;
- l'articolo 3 recante "Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica", comma 1, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società costituite in forma di società per azioni;

• **l'articolo 4** recante "**Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche**", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, fra cui, a titolo esemplificativo le seguenti:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

• **l'articolo 5** recante "**Oneri di motivazione analitica**", il quale prevede:

- **al comma 1** che ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- **al comma 2** che l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;

- **al comma 3** che l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

• **l'articolo 7** recante "**Costituzione di società a partecipazione pubblica**", il quale prevede:

- **al comma 1** che in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale;

- **al comma 2** che l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1;

• l'articolo 8 recante "Acquisto di partecipazioni in società già costituite", il quale prevede, al comma 1, che le operazioni che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;

**ATTESO:**

• che il sopraccitato D.Lgs. 175/2016 è stato emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. "legge Madia");

• che, con la sentenza n. 251 del 25 novembre 2016, la Corte costituzionale ha pronunciato declaratoria di incostituzionalità della legge 124/2015, ed in particolare dell'articolo 18, lett. a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7);

• che il paragrafo nove della sopraccitata sentenza afferma che "Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione";

• che alla luce della tipologia di vizio rilevato dalla Consulta che ha portato all'espunzione della legge di delegazione dall'ordinamento – nello specifico, il vizio di violazione del principio di leale collaborazione, ex articoli 5 e 120 della Costituzione, verificatosi in virtù di una sorta di *error in procedendo* non avendo "il Governo avviato le procedure inerenti all'intesa con Regioni ed enti locali nella sede della Conferenza unificata" (paragrafo 8.1 della sentenza della Corte costituzionale) - la declaratoria di incostituzionalità è stata perimetrata con "salvaguardia" delle disposizioni attuative, tra le quali quelle oggetto della presente delibera, e ciò anche in ragione della prospettata possibilità di una "sanatoria" ex post dell'anzidetto errore in procedendo ovvero nell'ipotesi di "soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione" (paragrafo nove);

• che a seguito della sentenza n. 251/2016 il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17.02.2017, ha adottato in via preliminare uno schema di decreto recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 175/2016;

• che nella seduta della Conferenza Unificata del 16.03.2017 è stata raggiunta l'Intesa che il Governo si è impegnato a recepire nell'approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri;

• che il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo 16/06/2017 n. 100 correttivo del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, pubblicato nella G.U. n. 147 del 26/06/2017;

• che pertanto le sopraccitate disposizioni del D.Lgs. 175/2016 risultano ad oggi **vigenti**;

**RILEVATO** che:

- la Giunta Comunale, con proprio provvedimento n. 426 del 02.11.2017 ad oggetto "Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Atto di indirizzo" ha deliberato, quale atto di indirizzo, di valutare, in via preliminare, se sussistono i presupposti, le condizioni e la disponibilità per proporre al Consiglio Comunale l'ingresso del

Comune di Albenga in una società partecipata interamente pubblica e ciò in prospettiva di una affidamento "in house providing" del servizio in oggetto, quantificando, inoltre, in € 70.000,00 l'importo massimo per l'acquisizione delle quote societarie;

- la Società SAT - Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., con nota assunta a protocollo n. 51401 del 07.11.2017, ha manifestato l'interesse all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in regime di house providing qualora il Comune di Albenga procedesse ad acquisire quote sociali;
- la Giunta Comunale, con proprio successivo provvedimento n. 426 del 02.11.2017 ha dato indirizzo al Sindaco di manifestare l'interesse all'acquisizione di n. 50.000 quote della Società SAT - Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., al valore determinato con il metodo del patrimonio netto, acquisizione finalizzata all'ingresso del Comune di Albenga nella compagine societaria della Società per l'eventuale affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante l'istituto dell'"in house providing" ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016;
- il Sindaco, con nota prot. n. 52668 del 14/11/2017 ha richiesto al Comune di Vado Ligure la disponibilità a cedere n. 50.000,00 azioni della Società SAT- Servizi Ambientali Territoriali S.p.a.;

**VISTA** la nota mail, assunta a protocollo in data 29/12/2017 al n. 59496, con la quale il Vice Segretario Generale del Comune di Vado Ligure ha comunicato che:

*"...con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 28.12.2017 è stato deliberato :*

- *Di cedere n. 50.000 (CINQUANTAMILA) azioni S.A.T. s.p.a. pari al 1,877% (uno virgolaottocentostantadietti %) del capitale sociale al Comune di Albenga al prezzo di € 69.500 (sessantanovemilacinquecento euro ) individuato quale corrispondente frazione del patrimonio netto come risultante dall'ultimo bilancio approvato ( al 31.12.2016);*
- *Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo, d.ssa Norma Tombesi, di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla deliberazione ivi compresa la stipula dell'atto di vendita alle condizioni sopra individuate, una volta esaurita la procedura di rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri comuni soci ovvero decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla ricezione della nota di comunicazione dell'intenzione a vendere, come previsto dall'art. 11 dello statuto societario."*

**CONSIDERATO** che si ritiene proporzionato acquisire una quota di azioni della società pari a n. 50.000,00, corrispondente all'1,877% della società, per una spesa complessiva indicativa di euro 69.500,00 pari al valore delle quote in virtù dell'attuale patrimonio netto della società, tenuto conto in particolare:

- delle dimensioni degli altri comuni soci in SAT Spa;

- dei servizi espletati dai comuni soci tramite la società;
- delle dimensioni del servizio pubblico da svolgere nel territorio comunale;
- della garanzia dell'esercizio del controllo analogo anche con una quota fortemente minoritaria;
- del costo necessario all'acquisizione;
- all'assenza di una politica societaria orientata alla produzione di utile da distribuire ai soci, commisurata al numero delle quote possedute;

**ACQUISITA** la relazione, allegata sub A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che reca tutte le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società SAT Servizi Ambientali Territoriali Spa da parte del comune di Albenga, redatta ai sensi del sopraccitato articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

**RITENUTO** pertanto opportuno, conforme alla normativa vigente e corrispondente al pubblico interesse, aderire al capitale di SAT Spa di Savona, ed a tal fine procedere alla acquisizione di n. 50.000,00 azioni, per una spesa complessiva indicativa di euro 69.500,00;

**CONSIDERATO** che si ritiene di affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house SAT Spa di Savona, nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente, ed in particolare, delle seguenti norme, come di seguito illustrato:

- il D.Lgs. 175/2016;
- il D.Lgs. 50/2016;
- le linee guida n. 7 ANAC;
- il D.L. 179/2012, articolo 34, comma 20;

**RICORDATO** che il decreto legislativo di riordino dei servizi pubblici locali in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 124/2015 è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 25.11.2016, ma non è stato mai pubblicato, anche a seguito della sopraccitata declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 251 del 25.11.2016 della Corte Costituzionale;

**VISTO** il già richiamato D.lgs. 175/2016, ed in particolare:

- l'articolo 16 recante "**Società in house**", che prevede:
  - **al comma 1** che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
  - **al comma 2** che ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
    - a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile;

- **al comma 3** che gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- **l'articolo 26** recante "**Altre disposizioni transitorie**", il quale prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto medesimo;

**VISTO inoltre il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d. **Codice degli appalti**"), ed in particolare:

• **l'articolo 5** recante "**Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico**" il quale prevede:

- **al comma 1** che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- **al comma 2** che un'amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica

diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

• **l'articolo 192** recante "**Regime speciale degli affidamenti in house**" il quale prevede:

- **al comma 1** che è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui al sopraccitato articolo 5; l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto; la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;

- **al comma 2** che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

**VISTE altresì le Linee guida n. 7**, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016" approvate dall'ANAC con determinazione n. 235 del 15.02.2017, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del Codice, ed in particolare:

• **l'articolo 3** recante "**Soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'elenco**", il quale prevede che sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'Elenco le amministrazioni aggiudicatrici che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house;

• **l'articolo 4** recante "**Presentazione della domanda**" il quale prevede che la domanda di iscrizione è presentata dalle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente, in modalità telematica accedendo al sito web dell'Autorità ed utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile on line;

• **l'articolo 5** recante "**Avvio del procedimento**", il quale prevede che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice, a prescindere pertanto dall'effettiva accoglienza;

• **l'articolo 6** recante "**La verifica dei requisiti** di cui all'art. 5 del Codice e agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175", il quale prevede:

- **al comma 6.1** che l'Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore richiedente;

- **al comma 6.2** che l'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo partecipato, che lo stesso abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

- **al comma 6.3** che ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;

- **al comma 6.4** che l'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo dell'organismo partecipato, l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge;

- **al comma 6.5** che l'Ufficio competente accerta che lo statuto dell'organismo partecipato preveda che oltre l'80° del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house;

• **l'articolo 9** recante "**Entrata in vigore**", il quale prevede:

- **al comma 9.1** che le linee guida entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (pubblicazione avvenuta nella G.U. n. 61 del 14 marzo 2017);

- **al comma 9.2** che a partire da 90 giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida è possibile presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco, e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house;

- **al comma 9.3** che fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del Codice;

**VISTO** altresì il **D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012 n. 221** recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ed in particolare

**l'articolo 34** recante "Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni", il quale prevede al **comma 20** che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

**RILEVATO** che pertanto, all'esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, così come sopra descritta, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house sono i seguenti:

1. assenza di partecipazione di capitali privati nella società;
2. lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune;
3. esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo al comune di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
4. oltre l'80 per cento delle attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;
5. valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
6. affidamento del servizio effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

**CONSIDERATO** che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house SAT Spa, così come dettagliatamente illustrato nella relazione allegata sub A alla presente delibera, e di seguito sintetizzato:

1. con riferimento all'assenza di capitali privati, si veda principalmente l'articolo 7 dello statuto della società, il quale afferma espressamente che "la partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici al fine di poter: a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di interesse generale";
2. con riferimento alle attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, si veda l'articolo 5 dello statuto della società recante "Oggetto sociale", il quale afferma che la società ha per oggetto l'esercizio delle attività comprese nella gestione globale dei servizi ambientali prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli enti soci e affidanti, con particolare riferimento al servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, che costituisce una fondamentale finalità istituzionale del Comune;
3. con riferimento al controllo analogo si vedano gli articoli 29 e 30 dello Statuto, che consentono effettivamente ad ogni Comune socio, a prescindere dal numero di azioni detenute, di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
4. con riferimento alla percentuale di fatturato, si veda l'art. 7 dello Statuto societario e si evidenzia che, nell'anno 2016 (ultimo bilancio approvato e depositato), la Società ha svolto servizi per i Comuni soci per un ammontare pari al 94% del proprio fatturato;
5. con riferimento alla congruità economica dell'offerta del soggetto in house, si veda il progetto per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti presentato da SAT Spa acquisito al protocollo comunale n. 2786 del 17/01/2018; il nuovo servizio offerto, come diffusamente descritto nel paragrafo 2.2 della Relazione illustrativa allegata al resente atto, a cui si rimanda anche per la descrizione delle condizioni di carattere tecnico-specifico, risulta profondamente innovativo e migliorativo rispetto all'attuale gestione e quindi tale da giustificare l'incremento di spesa, che è comunque contenuto in una percentuale di circa il 10%.
6. con riferimento alla relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, si rimanda al già richiamato schema da redigere ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, che sarà pubblicato sul sito internet del Comune così come prescritto dalla norma richiamata ed approvato unicamente alla deliberazione di affidamento definitivo del servizio;

#### **RILEVATO:**

- che SAT Spa, nella veste di società a totale partecipazione pubblica, si configura quale società in house in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, sia per quanto riguarda l'attività gestionale svolta, sia per il modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale;
- che detta società persegue l'obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi pubblici, nell'ambito di una *mission* volta a esprimere un marcato ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative al servizio sul territorio;

- che la predetta relazione allegata, dimostra l'economicità e l'efficienza della gestione del servizio a mezzo di SAT Spa nel territorio di questo Comune, e ribadisce la sua conformità al diritto comunitario;

- che la relazione dimostra che le condizioni di svolgimento del servizio pubblico a mezzo di SAT Spa risultano migliorative, sia sotto il profilo economico sia della qualità, rispetto a quelle di attuale svolgimento del servizio pubblico nel territorio comunale, anche in considerazione dell'integrazione funzionale che viene a realizzarsi con i servizi pubblici svolti dalla società presso altri Comuni limitrofi ad Albenga;

- che la società, nei comuni serviti, ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati, dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato con assoluto rispetto delle norme efferenti la tutela dell'igiene e della salute pubblica;

- che la società dispone di tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per continuare la gestione del servizio, così come sarà disciplinato dal contratto di servizio;

- che la gestione in house si configura come la più opportuna anche in considerazione della peculiarità del servizio, in quanto deve essere continuo, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirla dei singoli cittadini; da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza del cliente;

**RITENUTO** pertanto che l'affidamento a SAT Spa rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, rilevati i positivi aspetti economico finanziari e tecnico operativi dello svolgimento del servizio in capo alla società;

**RICHIAMATO** l'art. 13, comma 25 bis, del D.L. 23.12.2013 n. 145, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 21.02.2014, n. 9 secondo cui "gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012 n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicare nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio";

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'acquisizione delle quote azionarie della società in oggetto, si rende necessario approvare il vigente statuto di SAT Spa, sottoscritto con atto rep. n. 38864, allegato sub "B", a firma del notaio Agostino Firpo di Savona;

**PRESO ATTO** che SAT S.p.a.:

- nel triennio 2014/2015/2016 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;

- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- gestisce un servizio di interesse generale;

- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei tre esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

**CONSIDERATO** pertanto opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, acquisire partecipazioni della società SAT Spa ed affidare in house alla medesima società il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari, e pertanto indicativamente dal 01.04.2018;

**VISTO** l'articolo 42 recante "Attribuzioni dei consigli", comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il consiglio ha competenza relativamente all'organizzazione dei pubblici servizi, alla costituzione di istituzioni e aziende speciali, alla concessione dei pubblici servizi, alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

**PRESO ATTO** che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", mediante pubblicazione sul sito del Comune per dieci giorni consecutivi;

**ACQUISITO** il parere favorevole da parte dell'organo di revisione contabile, assunto con verbale n. 31 in data 08.02.2018;

**ACQUISITO** il prescritto parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente deliberazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti:	n. 14
Astenuti:	n. 4
(Ciangherotti, Perrone, Plumeri e Porro)	
Votanti:	n. 10
Voti favorevoli alla proposta:	n. 10
Voti contrari alla proposta:	n.==

### **DELIBERA**

1. **DI RICHIAMARE** integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DI APPROVARE** l'adesione del Comune di Albenga al capitale sociale di SAT - Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. con sede a Vado Ligure, attraverso l'acquisizione di una quota delle azioni della società pari a n. 50.000,00, per una spesa complessiva

indicativa di euro 69.500,00 al fine di affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. con sede a Vado Ligure (SV).

**3. DI STABILIRE** che l'affidamento del servizio avverrà a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari, e pertanto indicativamente dal 01.04.2018 e fino al 31.12.2020, salvo proroga e ferme restando le scadenze di legge previste dalla normativa vigente.

**4. DI APPROVARE** i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- a. la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. da parte del comune di Albenga (All. sub A);
- b. il vigente Statuto di SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. (All. sub B);
- c. la Relazione sulla progettazione del servizio in territorio comunale di Albenga pervenuta da SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. in data 17/01/2018, prot. n. 2786;

**5. DI DARE ATTO:**

- che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", mediante pubblicazione sul sito del Comune per dieci giorni consecutivi;

**6. DI DARE MANDATO** ai competenti organi ed uffici comunali di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione, inerenti e conseguenti.

**7. DI DISPORRE** le pubblicazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare le seguenti trasmissioni:

- alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria;
- all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ([osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it));
- all'ANAC, per adempimenti di cui alle linee guida n. 7.

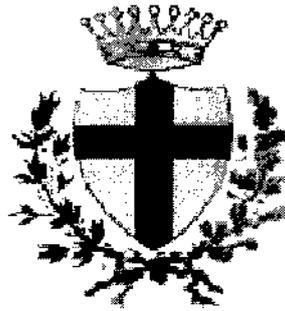
\*\*\*\*\*

Successivamente, a seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti:	n. 14
Astenuti:	n. 4
(Ciangherotti, Perrone, Plumeri e Porro)	
Votanti:	n. 10

Voti favorevoli alla proposta: n. 10  
Voti contrari alla proposta: n.==

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



**CITTA' DI ALBENGA**

**ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ**  
**SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.**

**Motivazioni analitiche ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

## 1. PREMESSE.

Il presente documento viene redatto a supporto dell'atto deliberativo adottato dal comune di Albenga per l'acquisto delle quote di partecipazione nella società SAT Servizi Ambientali Territoriali spa di Vado Ligure (di seguito SAT).

L'obiettivo dell'acquisizione è quello di poter procedere all'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo della medesima società, con la formula dell' "in house providing", così da garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio pubblico.

L'Amministrazione comunale, infatti, ritiene opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento.

Nello specifico il presente documento ha lo scopo di illustrare, in maniera analitica, le motivazioni che stanno alla base della scelta adottata dall'Amministrazione comunale, così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

In particolare, il **comma 1** del summenzionato articolo prevede che l'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale dimostri che l'operazione di acquisizione delle quote di partecipazione in SAT:

- persegue le finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 175/2016;
- è economicamente conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario, anche in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate;
- tiene conto della possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.
- è compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Inoltre, ai sensi del **comma 2**, l'atto amministrativo dovrà dare atto della *compatibility* dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Infine, ai sensi del **comma 3**, il Comune dovrà inviare l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

## 2. FINALITA PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA SAT.

### 2.1. CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 l'Amministrazione pubblica può procedere all'acquisizione di partecipazioni nelle società a totale o parziale partecipazione pubblica a condizione che le stesse abbiano ad oggetto **attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali** della stessa Amministrazione.

La norma, riproducendo di fatto quanto già indicato dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 224 del 2007, specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica, che nel caso di specie è la produzione di un servizio di interesse generale.

Il servizio in oggetto a quello della gestione integrata dei rifiuti urbani.

Si tratta di un servizio che è tipicamente configurabile come fra quelli che concretizzano le finalità istituzionali dell'ente.

L'articolo 14, comma 27, lett. f), del DL 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e come successivamente modificato dalla legge n. 135/2012, prevede che, ferme

restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono **funzioni fondamentali dei Comuni**, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di **raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani** e la riscossione dei relativi tributi.

Inoltre l'articolo 112 recante "**Servizi pubblici locali**" del D.Lgs. 267/2000 prevede, al comma 1, che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

Si evidenzia inoltre che il servizio di gestione integrata dei rifiuti è essenziale ai fini della tutela dell'igiene e della salute pubblica, che costituiscono finalità istituzionali proprie degli Enti locali.

Più nello specifico, SAT è una società partecipata locale che opera, nel rispetto del proprio oggetto statutario, nella gestione dei rifiuti urbani, ovvero in quelli che vengono definiti **servizi pubblici di rilevanza economica a rete**, caratterizzati, in linea di principio, dalla presenza di regolazione del settore, proprio perché di interesse generale (tale indicazione è ribadita peraltro nel *Programma di razionalizzazione della partecipate locali*, presentato nell'agosto 2014 dal Commissario per la razionalizzazione della spesa pubblica).

Dal punto di vista societario, SAT è attualmente configurata come società "in house providing", ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia, ed il suo capitale sociale, pari ad Euro 612.616,04, suddiviso in 2.663.548 azioni ordinarie del valore nominale di 0,23 euro cadauna, è detenuto dal Comune di Vado Ligure (SV) per una quota di partecipazione pari al 65,25%, mentre per la restante parte (il 34,75%) è

rappresentato da azioni possedute dai Comuni di Quiliano, Spotorno, Bergeggi, Noli, Vezzi Portio, Cengio, Altare, Millesimo, Dego, Albissola Marina, Celle Ligure, Roccavignale, Varazze come illustrato nella tabella che segue:

SOCIO	AZIONI DETENUTE	CAPITALE SOCIALE	%
COMUNE DI VADO LIGURE	1.737.727	399.677,21	65,24
COMUNE DI QUILIANO	118.319	27.213,37	4,44
COMUNE DI SPOTORNO	118.318	27.213,14	4,44
COMUNE DI BERGEGGI	118.318	27.213,14	4,44
COMUNE DI NOLI	39.439	9.070,97	1,48
COMUNE DI VEZZI PORTIO	11.240	2.585,20	0,42
COMUNE DI CENGIO	10.341	2.378,43	0,39
COMUNE DI ALTARE	6.070	1.396,10	0,23
COMUNE DI MILLESIMO	9.217	2.119,91	0,35
COMUNE DI DEGO	5.395	1.240,85	0,20
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	252.562	58.089,26	9,48
COMUNE DI CELLE LIGURE	162.938	37.475,74	6,12
COMUNE DI ROCCAIGNALE	2.664	612,72	0,10
COMUNE DI VARAZZE	71.000	16.330,00	2,67
TOTALE	2.663.548	612.616,04	100,00

A conferma di quanto su esposto in merito all'interesse generale del servizio svolto, si richiama l'art. 5 dello Statuto della società SAT, che ha come oggetto sociale la gestione dei servizi ambientali e dal quale risulta evidente l'esclusività dello stesso rispetto al servizio di cui trattasi.

Si sottolinea inoltre che, così come previsto dal comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, SAT è una società *in house* a totale partecipazione pubblica che opera in via esclusiva con gli enti partecipanti e il cui fatturato è generato, ben oltre l'80%, dai soli servizi svolti per conto degli enti pubblici soci.

La sussistenza dell'attività prevalente svolta a favore degli enti locali soci, prevista anche dall'ordinamento comunitario, è dimostrata dall'analisi del Bilancio 2016 di SAT (ultimo bilancio approvato e depositato) che evidenzia che la società nel 2016 ha svolto il servizio di gestione dei rifiuti per i Comuni soci, con servizi resi a favore dei cittadini degli stessi per una quota complessiva preponderante e comunque superiore all'80% delle proprie attività.

A conferma di ciò, dal Bilancio 2016 e dalla relativa nota integrativa è rilevabile come la composizione dei ricavi sia riferita quasi esclusivamente ad attività connesse al servizio di gestione dei rifiuti affidati dai Comuni soci, (risultando voci inerenti ricavi non connessi ad attività tipiche dell'affidamento per percentuali estremamente ridotte).

Considerato che il capitale sociale è detenuto dai Comuni soci della Provincia di Savona, la condizione relativa alla parte più importante della propria attività è pertanto soddisfatta, poiché la società SAT svolge la parte più importante della propria attività con tali enti complessivamente considerati.

Si evidenzia inoltre che, SAT:

- nel triennio 2014/2015/2016 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei tre esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

## **2.2. CONDIZIONI DI CARATTERE TECNICO-SPECIFICO.**

L'Amministrazione comunale ritiene che l'acquisizione delle quote di partecipazione di SAT, oltre ai requisiti di carattere generale riportati nel paragrafo 2.1 del presente documento, risponda anche agli obiettivi e alle finalità istituzionali specifiche del servizio identificate dalla stessa Amministrazione.

La scelta compiuta dall'Amministrazione di acquisire le quote della società pubblica SAT, piuttosto che di altri soggetti, è legata anche alle specificità del servizio di gestione dei rifiuti attualmente in essere nel Comune di Albenga.

Il servizio attualmente in essere infatti si caratterizza per una raccolta delle frazioni

riciclabili dei rifiuti che prevede la raccolta delle frazioni secche (carta, plastica, metalli) e della frazione organica con metodi differenti a seconda delle zone del territorio comunale.

In particolare il territorio è diviso in tre zone e il servizio per ciascuna di esse viene come di seguito espletato:

- Zona Centro Storico: raccolta differenziata di prossimità con uso di batterie di cassonetti poste sul perimetro esterno del centro medioevale;
- Zona Urbana (abitato principale intorno al Centro Storico): raccolta differenziata col sistema porta a porta di prossimità mediante l'uso di batterie di cassonetti, dedicate all'uso esclusivo di unità abitative condominiali, fatta eccezione per le zone Viali Centrali (Viale Martiri della Libertà, Via dei Mille e vie limitrofe) e agglomerati urbani di Via Dalmazia, ove si applica lo stesso sistema del Centro Storico;
- Zona Periferica (parte rurale e frazionale): raccolta differenziata con sistema porta a porta spinto.

L'Amministrazione comunale ritiene che l'attuale modalità vada superata, in quanto non assicura il raggiungimento degli obiettivi di legge per la percentuale di raccolta differenziata.

Le principali criticità dell'attuale servizio sono:

- bassa percentuale di raccolta differenziata in particolare nelle zone del Centro Storico, dei Viali Centrali e degli agglomerati urbani di Via Dalmazia;
- mancanza di delimitazione e identificazione delle isole condominiali esterne ai condomini con conseguente utilizzazione da non aventi diritto;
- non è previsto un servizio di raccolta differenziata per i turisti occasionali e proprietari di seconde case;
- l'attuale centro di raccolta (CdR) comunale risulta di troppo modesta dimensione

ed ubicato in zona periferica che ne disincentiva l'uso;

- carenza dei servizi di igiene urbana, spazzamento e pulizia per insufficienza di personale e mezzi.

Il nuovo sistema di raccolta differenziata proposto dalla società in house SAT Spa prevede una modifica sostanziale dell'attuale sistema di raccolta, con l'introduzione di un metodo innovativo che prevede l'uso di mezzi di conferimento con "accesso controllato".

Sulla base di esperienze già consolidate di questa metodologia di raccolta, effettuata da SAT in altre località liguri similari, si prevede un considerevole incremento della percentuale di raccolta differenziata superiore al limite di legge del 65%.

Il nuovo servizio di raccolta proposto da SAT rispetta le indicazioni della DGR 176/17, in particolare la definizione di "Raccolta porta a porta (PAP): un sistema che preveda, in modo rilevante, tenuto conto delle caratteristiche del territorio comunale, l'utilizzo di sacchi o contenitori destinati alla raccolta domiciliare a livello di singole utenze o a gruppo di utenze (vedi ad esempio condomini), domestiche, purché accessibili in modo esclusivo (ad esempio chiave, tessera, ecc.).

Si conferma la divisione del territorio in tre zone, modificandole, con la previsione per ciascuna delle seguenti modalità di svolgimento del servizio:

- Centro Storico, Zona Viali Centrali, Agglomerati urbani di Via Dalmazia: raccolta differenziata con sistema Ecopoint, consistente in isole ecologiche multi materiali mobili, con accesso controllato;
- Zona Urbana: raccolta differenziata porta a porta di prossimità con isole ecologiche fisse con accesso controllato ed esclusivo;
- Zona Periferica : raccolta differenziata porta a porta e revisione del calendario.

In sintesi il nuovo sistema proposto, associato ad una importante campagna informativa, consente di raggiungere elevati livelli di raccolta differenziata (comunque superiori ai limiti di legge) anche nel centro storico, nei viali centrali, Via

Dalmazia e in tutto il centro urbano.

Inoltre è prevista la realizzazione su area di proprietà comunale di un Centro di Raccolta (CdR) comunale di adeguate dimensioni, sufficientemente compartimentato ed isolato e nel contempo ubicato in zona centrale, facilmente accessibile.

La modifica dell'attuale servizio, come proposta, consente di ottimizzare le risorse umane e di mezzi in quanto i tempi/uomo di raccolta si riducono consentendo l'impiego del personale e relativi mezzi in altri servizi di igiene urbana quali spazzamento, lavaggi, pulizia, etc., che quindi ne trarranno beneficio.

Dall'analisi effettuata dall'Amministrazione comunale, emerge che SAT è la migliore società pubblica presente nel territorio provinciale che possa garantire le modalità del servizio dal punto di vista operativo-gestionale.

Per quanto attiene il sistema di raccolta previsto nel Comune di Albenga, è stato accertato che SAT dispone dei mezzi e del know how necessari a gestire il servizio, come proposto.

### **3. CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLA SCELTA.**

#### **3.1. COSTO SOSTENUTO.**

Il comune di Albenga intende acquisire l'1,877% delle quote della società SAT, pari a 50.000,00 azioni.

Si tratta di un pacchetto azionario che è nelle disponibilità del Comune di Vado Ligure (SV), per il quale il Comune ha impegnato, con determinazione dirigenziale n. 3636 del 29/12/2017, la somma di euro 69.500,00.

Tale importo è pari al valore delle quote in virtù dell'attuale patrimonio netto della società, con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato.

A seguito di tale acquisizione la nuova compagine sociale di SAT viene ad assumere la seguente conformazione:

SOCIO	AZIONI	CAP. SOCIALE	%
COMUNE DI VADO LIGURE	1.687.727	388.177,21	63,36
COMUNE DI QUILIANO	118.319	27.213,37	4,44
COMUNE DI SPOTORNO	118.318	27.213,14	4,44
COMUNE DI BERGEGGI	118.318	27.213,14	4,44
COMUNE DI NOLI	39.439	9.070,97	1,48
COMUNE DI VEZZI PORTIO	11.240	2.585,20	0,42
COMUNE DI CENGIO	10.341	2.378,43	0,39
COMUNE DI ALTARE	6.070	1.396,10	0,23
COMUNE DI MILLESIMO	9.217	2.119,91	0,35
COMUNE DI DEGO	5.395	1.240,85	0,20
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	252.562	58.089,26	9,48
COMUNE DI CELLE LIGURE	162.938	37.475,74	6,12
COMUNE DI ROCCAVIGNALE	2.664	612,72	0,10
COMUNE DI VARAZZE	71.000	16.330,00	2,67
COMUNE DI ALBENGA	50.000	11.500,00	1,88
TOTALE	2.663.548	612.616,04	100,00

### 3.2. CONVENIENZA ECONOMICA.

L'analisi effettuata dall'Amministrazione comunale ha evidenziato come l'acquisto di partecipazioni nella società pubblica SAT sia un'operazione conveniente dal punto di vista economico, se confrontata con le possibili alternative all'affidamento *in house*, ovvero gestione diretta del servizio e gara d'appalto.

Le possibili forme di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dall'ordinamento, sono sostanzialmente le seguenti:

- a. affidamento del servizio a società interamente pubblica *in house*,
- b. affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto"),
- c. affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica,
- d. gestione in proprio.

Per quanto riguarda la possibile **gestione in proprio** del servizio di raccolta di rifiuti da parte del Comune (servizio in economia), si tratta di un'ipotesi astratta e concretamente non percorribile, in quanto il comune di Albenga non dispone né del know how, né delle risorse umane disponibili già in organico, né delle attrezzature, né dei mezzi necessari all'espletamento del servizio e un eventuale investimento, sia in termini di acquisto sia di assunzione di nuovo personale, in tal senso comporterebbe un impegno economico non praticabile.

Si tratta pertanto di una mera ipotesi di scuola.

Similmente, l'affidamento del servizio **con gara ad evidenza pubblica e/o** la costituzione di una **società mista** comporterebbero un impegno organizzativo e gestionale che ha già mostrato diversi limiti e problematiche, attese le difficoltà emerse nel corso della gestione con la società mista Ecoalbenga spa, ora in liquidazione, e con l'attuale gestore privato del servizio.

Il Comune di Albenga intende, invece, utilizzare il modello *in house providing* per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, così come delineato nei paragrafi precedenti.

La definizione del modello *in house providing* è riferita all'individuazione, quale soggetto gestore al quale affidare direttamente la gestione dei servizi, della società SAT la quale possiede i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto a società *in house*, ed in particolare:

- a. la partecipazione pubblica totalitaria, dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società *in house* (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C-26103, Stadt Halle c. TREA Leuna);
- b. il controllo analogo, per il quale l'ente affidante deve esercitare sulla società *in house* un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi; il meccanismo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi: per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un

controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario;

- c. la destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.

Tali sopraccitati criteri, derivati direttamente dall'ordinamento comunitario, devono trovare integrazione con quelli stabiliti espressamente dalla normativa nazionale – peraltro anche di recepimento della normativa comunitaria-, così come illustrata nelle sezioni precedenti della presente relazione.

All'esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house sono i seguenti:

1. assenza di partecipazione di capitali privati nella società, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

2. lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune;

3. esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo al comune di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;

4. oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore di cui trattasi;

5. valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli

obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

6. affidamento del servizio effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Si evidenzia che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house SAT Spa, come di seguito esposto:

1. con riferimento all'assenza di capitali privati, si veda in particolare l'articolo 8 dello statuto della società, il quale afferma espressamente:

*"Il capitale sociale è fissato in Euro 612.616,04 (seicentododicimila-seicentosedici/zeroquattro) diviso in numero 2.663.548 (duemilioni seicentosessantatremila quarantotto) azioni da Euro 0,23 (zero,ventitre) ciascuna.*

*Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.*

*Ogni azione dà diritto ad un voto.*

**la partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici, al fine di poter:**

*a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di interesse generale;*

*b) nel caso di separazione dalla attività di erogazione dei servizi, gestire le reti, impianti e le altre dotazioni patrimoniali sia singolarmente che in via associata con altri enti proprietari degli apparati stessi;*

*c) ottenere l'acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, , per gestire "in house" il servizio stesso (vedi precedente punto "a")."*

2. con riferimento alle attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, si veda l'articolo 5 dello statuto della società recante "Oggetto sociale", il quale afferma che:

*"La Società ha per oggetto le seguenti attività, esercitabili nell'ambito del territorio degli*

enti pubblici soci:

1) **gestione di servizi pubblici locali in genere**, di rilevanza economica e privi di rilevanza e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione) sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate; gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali nel caso di separazione dall'attività di erogazione dei servizi; acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso;

2) **in particolare, gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, smaltimento e riciclaggio di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, compreso il trasporto relativo**, nonchè studio, allestimento, messa in opera, gestione e manutenzione di impianti e sistemi da impiegare per la pulitura, bonifica, disinfezione e disinfezione delle acque, dell'aria e del territorio in genere; al riguardo, potrà:

- esercitare ogni attività diretta al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero, al riciclo, alla inocuizzazione, al recupero energetico ed in genere, la trasformazione dei rifiuti (secondo quanto disposto dal D.Lgs. 22/1997 e dalla L.R. 18/99, e successive norme di modificazione ed attuazione) nonchè la conseguente ed eventuale commercializzazione dei prodotti di tale attività, compresa la relativa consulenza e/o intermediazione;

- provvedere allo studio, costruzione, manutenzione e gestione di impianti, macchinari, attrezzature in genere per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti solidi, urbani ed industriali; al loro eventuale recupero, riciclo, trasformazione e riutilizzazione, sia ai fini agricoli sia industriali e civili in genere;

3) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili e di aree pubbliche e di insediamenti produttivi;

4) effettuazione di opere rimboschimento in genere, di sistemazione idraulica-forestale e la gestione di servizi inerenti la cura del verde; 5) fornitura, posa in opera, manutenzione e gestione dei presidi necessari per la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) a norma di legge;

6) realizzazione e gestione di strutture idonee al funzionamento di parcheggi, spiagge ed aree, a qualsiasi titolo attrezzate per l'uso pubblico e/o limitato, con annessi servizi ed attività di ogni genere e tipologia;

7) gestione, in proprio o per conto terzi, delle attività amministrativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali, delle costruzioni e dei manufatti non in concessione a privati in esse contenute; gestione amministrativa e tecnica del servizio di cremazione."

3. con riferimento al **controllo analogo**, oltre a quanto specificato in seguito, si vedano in particolare gli articoli 29 e 30 dello Statuto, che consentono effettivamente ad ogni Comune socio, a prescindere dal numero di azioni detenute, di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi:

"CAPO III  
CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

ART. 29

*Al fine di consentire agli enti pubblici soci, un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi:*

- a) **ciascuno degli enti pubblici soci partecipa alla nomina diretta (art. 2449 c.c.) dei Consiglieri di Gestione e dei Consiglieri di Sorveglianza (artt. 19 e 30);***
- b) l'assemblea dei soci approva specificatamente taluni particolari e maggiormente rilevanti atti di gestione, nonché il budget preventivo inerente al fatturato, investimenti e redditività (artt. 16 e 25 precedenti).*
- c) verranno predisposti e sottoscritti contratti di servizio () che prevedano le tariffe praticate ai servizi, le modalità di erogazione ed adeguati strumenti di verifica degli standard qualitativi e quantitativi;*
- d) la società è costituita secondo il modello "dualistico" (ex artt. 2409 octies e seguenti c.c.) con opportuni meccanismi di nomina dei Consiglieri di Sorveglianza come da successivo art. 30.*

ART.30

*Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 9 (nove) membri (compresi il Presidente ed i Vice-Presidenti) scelti tra soggetti aventi idonee competenze tecnico-professionali, (e comunque con la presenza di almeno un soggetto iscritto al registro dei Revisori legali, nel rispetto dell'art. 2409-duodecies, comma 4, c.c.), nominati uno per ciascuno dai soci.*

*La scelta dei componenti da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso.*

*Qualora il numero di soci sia superiore a nove, avranno diritto alla nomina i soci con le partecipazioni di capitale maggiori, a degradare dalla partecipazione più elevata, e a parità prevarrà l'ordine d'iscrizione nel Libro soci, fino a un massimo di otto membri.*

*Al fine di assicurare il controllo analogo ai soci, i restanti enti concorreranno alla nomina di un membro di comune accordo .*

*Qualora il numero di soci sia inferiore a nove, si procede come segue:*

- a) ogni socio nomina un Consigliere, come sopra;*
- b) i restanti Consiglieri, fino al numero massimo di nove, vengono nominati uno per ciascun socio, dando priorità ai soci con partecipazioni di capitale più elevate, e a parità di queste, con priorità spettante a coloro i quali, in relazione alla media risultante dagli ultimi tre esercizi chiusi, abbiano affidato alla società stessa l'esecuzione di servizi per maggiore importo.*

*Se mediante i criteri di cui ai precedenti punti "a)" e "b)" non si raggiungesse il numero dei Consiglieri previsto, procederanno alla nomina i soci della società con ordine di preferenza decrescente rispetto alla quota di partecipazione, fino al massimo di nove membri.*

*L'Assemblea determina il compenso dei Consiglieri di Sorveglianza (art. 2364 bis, comma 1, n.2 c.c.) nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, anche specificamente*

*relativi alle società a partecipazione pubblica.*

*Non risulta possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.*

*Il Consiglio di Sorveglianza nomina, anche all'infuori dei suoi membri, un Segretario.*

*Il Consiglio di Sorveglianza si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta al Presidente da due componenti.*

*Le convocazioni sono fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.*

*I Consiglieri di Sorveglianza restano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data della prima Assemblea dei soci successiva all'approvazione del bilancio al 31 dicembre del terzo esercizio di carica, e sono rieleggibili.*

*Se, nel corso di un triennio, vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede a norma del presente Statuto (sempre tenendo presente la facoltà di cui all'art. 2449 c.c.).*

*In particolare, qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza di essi, la sostituzione compete, per ciascuno, al Socio che lo aveva nominato, ovvero in caso di impossibilità, si applicano i criteri sussidiari di cui sopra. In caso di venir meno della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si provvede alla ricostituzione, sempre secondo il presente art. 30.*

*In entrambi i casi, i Consiglieri restano in carica sino a scadenza dell'originario mandato."*

4. con riferimento alla **percentuale di fatturato a favore dei Comuni soci**, si veda l'art 7 dello Statuto di SAT sotto riportato:

#### ART. 7

*La Società, operando come strumento in house providing deve verificare ed assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.*

*La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.*

*Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 1 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del cod. civ. e comporta le conseguenze, gli effetti e l'adozione delle misure previste dalle disposizioni di legge.*

*Nell'ipotesi che la Società svolga attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato deve adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività*

A conferma della norma statutaria sopra riportata si veda la tabella sottostante, che riporta i dati relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2016:

SOCIO	FATTURATO in euro
COMUNE DI VADO LIGURE	1.482.538,72
COMUNE DI QUILIANO	521.290,79
COMUNE DI SPOTORNO	1.036.249,92
COMUNE DI BERGEGGI	279.208,81
COMUNE DI NOLI	914.255,18
COMUNE DI VEZZI PORTIO	37.705,52
COMUNE DI CENGIO	210.148,77
COMUNE DI ALTARE	
COMUNE DI MILLESIMO	195.182,69
COMUNE DI DEGO	
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	1.420.801,08
COMUNE DI CELLE LIGURE	1.747.127,81
COMUNE DI ROCCAVIGNALE	
COMUNE DI VARAZZE	2.389.810,84
TOTALE	10.234.320,13
FATTURATO COMPLESSIVO	10.832.289,19
% di fatturato a favore dei soci	94%

5. per quanto riguarda la **congruità economica dell'offerta** proposta da SAT, come indicata nel quadro economico di seguito riportato:

Servizio di Albenga	
Costo di raccolta e spazzamento (annuale)	2.619.689,42 €
Acquisto Mezzi - ammortamento su 5 anni - rateo annuale	481.618,08 €
Comunicazione, sensibilizzazione e informazione (annuale)	36.121,50 €
Lavaggio cassonetti (outsourcing) (annuale)	61.200,00 €
Acq. affitti noleggi e investimenti realizzazione cantiere e cdr (annuale)	100.000,00 €
Servizi in outsourcing (campane e viaggi da e per cdr) (annuale)	100.000,00 €
Acq cassoni scarrabili e attrezz per funzionamento cdr -(ammortamento 5 anni) - rateo annuale	57.907,80 €
Acq. Ecopoint (ammortamento 5 anni) - rateo annuale	43.704,00 €
	<b>totale parziale</b> 3.500.240,80 €
Smaltimento rifiuti annuale	850.000,00 €
	4.350.240,80 €
costi generali annuali	449.814,90 €
<b>TOTALE Annuo</b>	<b>4.800.055,70 €</b>
	iva 10% 480.005,57 €
<b>TOTALE con IVA 10%</b>	<b>5.280.061,27 €</b>

si ritiene al momento che l'importo complessivo previsto di € 4.800.055,70 oltre oneri fiscali sia congruo, tenuto conto del valore residuo dei mezzi, attrezzature e strutture, che resteranno di proprietà comunale, al termine del periodo di ammortamento, e dei maggiori servizi proposti, che consentiranno il rispetto degli obblighi di legge scongiurando l'applicazione di ulteriori sanzioni e permettendo di raggiungere un maggior livello di qualità.

È bene precisare che l'appalto attualmente in essere risulta meno oneroso rispetto al servizio proposto da SAT. Tuttavia tale economicità ha fino ad oggi rappresentato il limite stesso dell'appalto, evidenziando nel corso degli anni numerose criticità che sono state messe in evidenza da continue segnalazioni di disservizio e inottemperanza contestate alla ditta esecutrice dagli uffici preposti. L'attuale base d'asta non si è rivelata adeguata ai livelli di ottimizzazione del servizio richiesto dal Capitolato d'Oneri, anche alla luce dell'incremento che si è reso necessario rispetto alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Inoltre, occorre tenere conto che l'appalto attualmente in essere fu espletato nell'anno 2012 e da allora vi è stato un incremento su alcune voci fondamentali come meglio sotto specificato:

- ISTAT	1,032% sul totale	incremento € 44.376,00
- Costo personale	7,00% sulla spesa personale	incremento € 126.000,00

Il nuovo servizio offerto, come diffusamente descritto nel precedente paragrafo 2.2 della presente Relazione e più dettagliatamente nella nota allegata prot. n. 2786 del 17/01/2018 pervenuta da SAT, risulta profondamente innovativo e migliorativo rispetto all'attuale gestione e quindi tale da giustificare l'incremento di spesa, che è comunque contenuto in una percentuale di circa il 10%.

Una valutazione conclusiva puntuale sulla congruità dell'offerta economica, comunque potrà essere resa solo a seguito della presentazione del progetto offerta definitivo, comprensivo della specificazione di ogni singola voce di costo, valutazione che sarà oggetto del contenuto della successiva relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 che si approverà in sede di affidamento definitivo del servizio in oggetto.

Al prezzo offerto di € 4.800.055,70 oltre IVA al 10% per un totale di € 5.280.061,27 vanno aggiunti i costi relativi all'ecotassa per il conferimento in discarica per una

spesa presunta di circa € 100.000,00 IVA compresa e pertanto l'importo complessivo annuo da finanziare sarà di € 5.380.000,00.

Ci si sofferma in particolare sul requisito del **controllo analogo**, attesa l'importanza che questo ha alla luce del diritto comunitario.

Si precisa che nel caso di soggetti partecipati da più Enti, come nel caso di SAT, è possibile configurare la sussistenza di un controllo analogo laddove gli Enti siano rappresentati negli organi decisionali della persona giuridica, e le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata.

Pertanto, risulta evidente che SAT si pone come soggetto strumentale di un'aggregazione di Enti Locali, svolgendo, inoltre, l'assoluta maggioranza della propria attività esclusivamente per i Comuni soci e, più precisamente, a favore delle collettività locali di cui essi rappresentano gli Enti esponenziali.

Il capitale di SAT è totalmente pubblico, in quanto essa è totalmente partecipata da Enti Locali, senza alcuna cointeressenza di capitale privato.

SAT è struttura organizzata ed impostata in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di *in house providing*: nell'adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, è vincolata alla decisione dei propri soci.

In definitiva, gli Enti Locali hanno quindi il potere di conformare l'azione di SAT in modo tempestivo e diretto.

Il riscontro dell'effettività del controllo analogo è rapportato all'analisi della sussistenza degli elementi di relazione specifica:

- a. nel vigente statuto della società SAT;
- b. nei documenti esplicitanti la composizione del capitale sociale;
- c. nel sistema dei controlli esercitati dai Comuni soci sulla società SAT in base agli artt. 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000.

### 3.3 SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA.

L'importo previsto per l'acquisizione delle quote di partecipazione nella società SAT, pari a € 69.500,00 è stato finanziato e trova la giusta imputazione al capitolo 8835 del bilancio di previsione 2017/2019. In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati si evidenzia che la cifra investita è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che il Comune intende perseguire nel proprio programma.

### 4. PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ.

L'Amministrazione comunale ritiene che l'acquisto delle quote della società partecipata SAT, sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, la scelta adottata è:

- **efficiente:** in quanto l'amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria disposizione perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile;
- **efficace:** in quanto permette all'amministrazione di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato;
- **economica:** in quanto permette all'amministrazione di utilizzare, in modo efficiente, le risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato che è quello dell'affidamento *in house* del servizio di gestione dei rifiuti.

Pertanto, a fronte di un investimento economico limitato, il Comune di Albenga ha la possibilità di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ad una società sulla quale potrà esercitare un **controllo analogo** a quello da essa esercitato sui propri servizi, in virtù del modello di governance adottato dalla stessa, avendo la possibilità di condizionarne le decisioni, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

## 5. DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.

Come già evidenziato, l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 prevede che l'atto amministrativo di acquisizione della partecipazione dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del D.Lgs. 18 ottobre 2012, l'Ente deve anche indicare la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore del soggetto affidatario del servizio pubblico locale.

Il concetto di **compensazione** può essere inteso in due modi diversi.

In primo luogo, le compensazioni possono rappresentare eventuali apporti finanziari addizionali che gli enti locali devono corrispondere al soggetto affidatario del servizio pubblico locale, oppure, nel caso del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il sistema di remunerazione si basa, a norma di legge, sull'imposizione della TARI all'utenza, così come istituita dalla Legge 147/2013.

Sulla base di quanto disposto da tale dettato normativo e, in particolare, nell'art. 1, comma 651, il Comune di Albenga si attiene, nella definizione del Piano Economico Finanziario per la determinazione del valore della TARI all'utenza, al momento in linea con quanto disposto dalla normativa specifica di settore.

Per quanto qui interessa, così come specificato nella Comunicazione della Commissione Europea C(2011) 9404 del 20.12.2011, le compensazioni che non sono considerate aiuti di stato e che sono considerate automaticamente compatibili con il diritto comune, sono le compensazioni che soddisfano quattro condizioni specifiche individuate dalla giurisprudenza comunitaria e, in particolare, dalla sentenza della Corte di Giustizia nel caso Altmark Trans GmbH.

Lo scopo di queste condizioni è quello di escludere "tout court" l'esistenza di un aiuto di stato quando la compensazione rappresenta una contropartita delle prestazioni effettuata dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più

favorevole rispetto a quella delle società che fanno loro concorrenza.

Nel caso di specie, i corrispettivi che sono riconosciuti per i servizi ambientali erogati da SAT sono compensazioni che in senso comunitario non rappresentano aiuti di stato e che sono automaticamente compatibili con il diritto comunitario.

Infatti, in linea con le quattro condizioni previste nella sentenza del caso Altmark Trans GmbH:

- SAT è una società incaricata dell'adempimento di specifici obblighi di servizio pubblico determinati in fase di regolamentazione dell'affidamento del servizio;
- i corrispettivi che verranno erogati a SAT sono definiti in base a parametri preventivamente determinati in modo obiettivo e trasparente nel contratto di servizio che regola l'affidamento del servizio medesimo;
- i corrispettivi erogati non eccedono quanto necessario per coprire integralmente il servizio pubblico, tenendo conto di un mero margine di utile ragionevole.
- SAT, come evidenziato nei paragrafi che precedono, è organizzata secondo criteri di efficienza e ha mezzi adeguati per adempiere agli obblighi di servizio pubblico ad essa affidati. In dettaglio, per quanto riguarda il servizio di raccolta, si può affermare che l'affidamento è effettuato secondo criteri di efficienza.

Allegato "B" al numero

38864 di raccolta

**STATUTO SOCIALE  
della "S.A.T. S.p.A."**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - SOCI

ART. 1

E' costituita una società per azioni (con partecipazione totalitaria di capitale pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto) con la denominazione "S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A." o, in forma abbreviata, "S.A.T. S.p.A".

ART. 2

La Società ha sede in Vado Ligure.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e/o sopprimere agenzie, stabilimenti, uffici e recapiti.

ART. 3

Il domicilio di ogni socio, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Libro Soci; in mancanza si intende presso la sede sociale.

ART. 4

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilatrenta (31/12/2030) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta per espressa volontà dell'Assemblea dei Soci.

OGGETTO

ART. 5

La Società ha per oggetto le seguenti attività, esercitabili nell'ambito del territorio degli enti pubblici soci:

1) gestione di servizi pubblici locali in genere, di rilevanza economica e privi di rilevanza e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione) sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate; gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali nel caso di separazione dall'attività di erogazione dei servizi; acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso;

2) in particolare, gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, smaltimento e riciclaggio di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, compreso il trasporto relativo, nonché studio, allestimento, messa in opera, gestione e manutenzione di impianti e

sistemi da impiegare per la pulitura, bonifica, disinfestazione e disinfezione delle acque, dell'aria e del territorio in genere; al riguardo, potrà:

- esercitare ogni attività diretta al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero, al riciclo, alla inocuizzazione, al recupero energetico ed in genere, la trasformazione dei rifiuti (secondo quanto disposto dal D.Lgs. 22/1997 e dalla L.R. 18/99, e successive norme di modificazione ed attuazione) nonché la conseguente ed eventuale commercializzazione dei prodotti di tale attività, compresa la relativa consulenza e/o intermediazione;

- provvedere allo studio, costruzione, manutenzione e gestione di impianti, macchinari, attrezzature in genere per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti solidi, urbani ed industriali; al loro eventuale recupero, riciclo, trasformazione e riutilizzazione, sia ai fini agricoli sia industriali e civili in genere;

3) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili e di aree pubbliche e di insediamenti produttivi;

4) effettuazione di opere rimboschimento in genere, di sistemazione idraulica-forestale e la gestione di servizi inerenti la cura del verde;

5) fornitura, posa in opera, manutenzione e gestione dei presidi necessari per la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) a norma di legge;

6) realizzazione e gestione di strutture idonee al funzionamento di parcheggi, spiagge ed aree, a qualsiasi titolo attrezzate per l'uso pubblico e/o limitato, con annessi servizi ed attività di ogni genere e tipologia;

7) gestione, in proprio o per conto terzi, delle attività amministrativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali, delle costruzioni e dei manufatti non in concessione a privati in esse contenute; gestione amministrativa e tecnica del servizio di cremazione.

#### ART. 6

Per il conseguimento ed in attuazione dell'oggetto sociale oltre a tutti gli atti ritenuti idonei, la società potrà:

a) effettuare ogni consentita operazione presso le Amministrazioni dello Stato, Uffici Pubblici, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Uffici Doganali e quanto altro in genere;

b) compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, attinenti l'oggetto sociale;

c) costituire od acquisire partecipazioni in altre società nei limiti delle disposizioni di legge vigenti;

d) effettuare e prendere parte ad operazioni di "project finance", partecipare ad Associazioni Temporanee di Imprese, anche come "mandataria-capofila", nonché costituire o partecipare a Consorzi e società consortili nei limiti delle disposizioni di legge vigenti;

e) compiere ogni altro atto negoziale od operazione, comunque, ritenuta strumentale e sussidiaria all'attuazione dell'oggetto sociale.

#### ART. 7

La Società, operando come strumento in house providing deve verificare ed assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 1 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del cod. civ. e comporta le conseguenze, gli effetti e l'adozione delle misure previste dalle disposizioni di legge.

Nell'ipotesi che la Società svolga attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato deve adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività

### TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI

#### ART. 8

Il capitale sociale è fissato in Euro 612.616,04 (seicentododicimilaseicentosedici/zeroquattro) diviso in numero 2.663.548 (duemilioneiseicentossessantatremilaquarantotto) azioni da Euro 0,23(zero,ventitre) ciascuna.

Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

la partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici, al fine di poter:

- a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di interesse generale;
- b) nel caso di separazione dalla attività di erogazione dei servizi, gestire le reti, impianti e le altre dotazioni patrimoniali sia singolarmente che in via associata con altri enti proprietari degli apparati stessi;
- c) ottenere l'acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, , per gestire "in house" il servizio stesso (vedi precedente punto "a").

#### ART. 9

Il Capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, conservando le caratteristiche di esclusiva partecipazione pubblica, di cui al precedente art. 8.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a

fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi. La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

#### ART. 10

La Società ha facoltà di emettere, con le modalità prescritte dalla legge, obbligazioni al portatore e/o nominative, ordinarie e/o convertibili; la fissazione delle condizioni e modalità di collocamento e di estinzione delle stesse è demandata all'Assemblea.

#### ART. 11

I soci potranno cedere o trasferire le loro azioni a terzi, Enti pubblici aventi i medesimi requisiti, soci o non soci, nel rispetto dell'art. 8 del presente statuto, e comunque con le seguenti modalità.

Il socio che intende alienare le azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza con lettera raccomandata o pec, indicandone il prezzo.

Quindi, il Consiglio di Gestione, (sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza) nei successivi 60 gg. dovrà rilasciare motivato gradimento, sia per quanto riguarda l'acquirente indicato dal socio alienante sia nel caso dell'esercizio della prelazione di cui appresso, in vista del mantenimento delle condizioni che consentano la prosecuzione delle attività societarie, conformemente al dettato dell'art. 8 dello statuto e della normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

Comunque, ciascun socio ha diritto di acquistare, in prelazione, le azioni poste in vendita (o parte di esse) al prezzo indicato nell'avviso rimessogli dal Consiglio di Gestione; il diritto è esercitato mediante l'invio, a mezzo lettera raccomandata o pec, con avviso di ricevimento, di una dichiarazione scritta di acquisto alle condizioni indicate, che deve pervenire al Consiglio di Gestione, ed al socio che intende alienare le azioni nel suo domicilio (come indicato nel Libro dei Soci), entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione del Consiglio di Gestione.

Se più soci esercitano, validamente, il diritto di prelazione, le azioni, offerte in vendita, vengono ripartite tra loro in proporzione a quelle già possedute.

Esaurita negativamente la procedura di cui sopra, ed intervenuto l'assenso del Consiglio di Gestione con integrazione delle modalità e tempistica del trasferimento, le azioni potranno essere alienate a terzi.

### TITOLO III DIREZIONE E GESTIONE DELLA SOCIETA'

#### ART.12

Organi costitutivi e necessariamente esistenti nella società sono:

- A) Assemblea;
- B) Consiglio di gestione;
- C) Consiglio di Sorveglianza.

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### CAPO I ASSEMBLEA

#### ART. 13

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dal Presidente del Consiglio di Gestione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, con avviso da pubblicarsi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sulla stampa locale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e con lettera raccomandata da inviarsi (nel medesimo termine) ai soci, nel domicilio iscritto nel libro sociale. In alternativa la convocazione dei soci potrà avvenire mediante avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero fax ovvero posta elettronica in modo da comunque acquisire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo e il giorno dell'adunanza, in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Il giorno per la seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si intenderà validamente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza dei membri del Consiglio di Gestione e dei membri del Consiglio di Sorveglianza (art. 2366 comma 4 c.c.).

In questo caso, però, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

#### ART. 14

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel Libro Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che abbiano depositato, nello stesso termine, le azioni presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione.

Possono anche intervenire quegli azionisti che, pur senza essere iscritti nel Libro Soci, abbiano, ai fini dell'iscrizione stessa, depositato presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione, almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea, il titolo del quale siano in possesso mediante una serie continua di girate, effettuate nel pieno rispetto delle modalità previste dal precedente art.10.

Nel computo dei giorni non è compreso né il giorno del deposito né quello dell'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea anche da non soci, mediante deleghe scritte (anche in calce all'avviso di convocazione) e che, solo su specifica richiesta dell'Organo Amministrativo, e relativamente ad Assemblea Straordinaria, potranno assumere la forma di procura speciale notarile.

I Consiglieri di Gestione, i Consiglieri di Sorveglianza, il Revisore legale ed i dipendenti della Società non possono rappresentare i soci nell'assemblea.

#### ART. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza/impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Gestione; in caso di loro assenza o impedimento, l'Assemblea elegge, tra i presenti, il proprio Presidente.

Constatata dallo stesso la legale costituzione dell'Assemblea, la validità delle deliberazioni non potrà essere contestata per astensione di voto od allontanamento di intervenuti, per qualsiasi ragione o causa verificatasi.

L'Assemblea nominerà, scegliendolo fra gli intervenuti, un Segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da Notaio.

#### ART. 16

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria dovranno essere sottoposte le materie di competenza di cui all'art. 2364 bis C.C., oltre a quelle aggiuntive previste dal presente statuto, quali in particolare:

- la nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza (artt. 21 e 30);
- l'approvazione del piano strategico, industriale e finanziario, presentato annualmente dal Consiglio di Gestione, ai sensi del successivo art.25;
- ogni altra competenza riconosciuta dal presente Statuto.

L'Assemblea verrà convocata dal Consiglio di Gestione entro il termine di centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo un termine maggiore (non superiore, in ogni caso, a centottanta - 180 - giorni), qualora le particolari esigenze previste dall'ultimo comma dell'art. 2364 lo richiedano.

Inoltre, al fine di consolidare a favore dei soci, oltre quanto previsto all'art. 29, un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi l'assemblea ordinaria delibera circa l'autorizzazione per il compimento, da parte degli amministratori, dei seguenti atti:

- acquisto o alienazione di immobili, nonché di diritti reali immobiliari
- iscrizione di ipoteche sugli immobili sociali;
- acquisto, affitto, cessione di aziende o di rami d'azienda;
- assunzione di finanziamenti del valore superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), ovvero ratifica successiva dei relativi provvedimenti assunti dal Consiglio di gestione, in caso di urgenza;
- concessione di finanziamenti di qualunque genere, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 (oggetto sociale);
- acquisizione o alienazione di partecipazioni in altre società nei limiti delle disposizioni vigenti.

All'Assemblea Straordinaria è attribuita la competenza a modificare lo statuto, nonché le altre competenze attribuitele dall'art. 2365 c.c.

#### ART. 17

L'Assemblea ordinaria - sia in prima che in seconda convocazione - delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, anche per quanto riguarda l'emissione di obbligazioni.

#### ART. 18

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'Assemblea stessa, ma sempre in forma palese.

Quando il Presidente lo reputi opportuno si voterà per appello nominale.

### CAPO II CONSIGLIO DI GESTIONE

#### ART. 19

La Società è amministrata da un Consiglio di Gestione, formato da 3 (tre) membri.

Ai soci in quanto dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, si intende conferita la facoltà di cui all'art. 2449 C.C. (richiamato dall'art. 2409 novies, comma 3), per la nomina dei Consiglieri di Gestione, nonché dei Consiglieri di Sorveglianza.

Detti Soci dovranno esercitare la nomina diretta loro riservata in forma scritta, a mezzo lettera raccomandata o pec, che dovrà pervenire presso la sede della società entro il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea in prima convocazione ovvero mediante intervento diretto, o a mezzo di delega, in sede assembleare (le medesime modalità si applicano in caso di presentazione di lista congiunta, come di seguito previsto, con indicazione dei partecipanti alla lista-raggruppamento).

La nomina dei Consiglieri di Gestione, espressa direttamente dai

Soci suddetti (art. 2449) dovrà avvenire secondo il seguente criterio prioritario:

a) il socio che possiede la quota maggiore di capitale sociale ha diritto di procedere alla nomina di un Consigliere; in caso di soci detentori di quote paritarie, il diritto di nomina spetterà a quello fra essi che ha assicurato alla società, nel triennio precedente, il maggior fatturato medio;

b) i restanti due Consiglieri verranno nominati, escludendo il socio che ha già partecipato alla nomina come sub a), con le seguenti modalità e criteri:

b1) i soci Comuni il cui territorio si estende lungo la fascia costiera posta ad est di Savona hanno diritto di procedere alla nomina di un Consigliere indicato di comune accordo; in caso di mancato accordo fra essi, la nomina spetterà a quello che, fra essi, possiede la quota maggiore di capitale sociale e, in caso di soci detentori di quote paritarie, a quello fra essi che ha assicurato alla società, nel triennio precedente, il maggior fatturato medio;

b2) i soci Comuni diversi da quelli cui è riservato diritto di nomina per effetto dei punti a) e b1), hanno diritto di procedere alla nomina di un Consigliere, indicato di comune accordo fra essi; in caso di mancato accordo, la nomina sarà effettuata dai soci che, all'interno del raggruppamento di cui alla presente lettera b2) detengano congiuntamente la quota maggiore di capitale sociale; in difetto ulteriore di accordo, la nomina spetterà a quello che, fra gli stessi, possiede la quota maggiore di capitale sociale e, in caso di soci detentori di quote paritarie, a quello fra essi che ha assicurato alla società, nel triennio precedente, il maggior fatturato medio;

c) qualora non si raggiungesse, comunque, anche per effetto del mancato esercizio della facoltà di nomina secondo le modalità precedentemente indicate, il numero di Consiglieri previsto, la designazione dei restanti Consiglieri spetterà al socio che possieda la quota maggiore di capitale.

La scelta deve essere in ogni caso effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso.

E' fatta salva l'applicazione residuale dell'art. 2409 novies, in merito alla competenza di nomina da parte del Consiglio di Sorveglianza, nonché la possibilità che i soci presentino all'unanimità una lista di Consiglieri secondo il numero previsto dallo Statuto.

#### ART. 20

I Consiglieri di Gestione restano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (art. 2409-novies, comma 4, c.c.) e sono rieleggibili; rimangono tuttavia in regime di prorogatio fino alla prima Assemblea dei Soci - che da essi deve essere tempestivamente all'uopo convocata - successiva alla riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del predetto

bilancio, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.

Se, nel corso di un triennio, vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede a norma del presente Statuto (sempre tenendo presente la facoltà di cui all'art. 2449 c.c.).

In particolare, qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza di essi, la sostituzione compete, per ciascuno, al Socio che lo aveva nominato, ovvero, in caso di impossibilità, si applicano i criteri residuali di cui all'art. 19 del presente Statuto. In caso di venir meno della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si provvede alla ricostituzione secondo il presente Statuto (Art. 18).

In entrambi i casi, i Consiglieri restano in carica sino a scadenza dell'originario mandato.

#### ART. 21

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione sono eletti dall'Assemblea, e sono rieleggibili.

Il Consiglio, inoltre, può eleggere, anche al di fuori del proprio seno, un Segretario o chiama a tale ufficio l'eventuale Amministratore Delegato.

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

#### ART. 22

Il Consiglio di Gestione si riunisce, sia nella sede della Società che altrove, tutte le volte che il Presidente lo reputa necessario e quando ne sia fatta richiesta al Presidente almeno da un Consigliere Amministratore e dal Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera o a mezzo fax o posta elettronica, da inviarsi 3 (tre) giorni liberi prima e, nei casi di urgenza, con telegramma da inviarsi almeno 1 (un) giorno libero prima, al domicilio di ciascun Consigliere, quale risulta dall'atto di accettazione della carica.

#### ART. 23

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo di cui sopra, il voto del Presidente viene computato con valore doppio.

#### ART. 24

Il libro delle adunanze delle deliberazioni del Consiglio di gestione è tenuto a cura del Presidente del Consiglio stesso e del Segretario; essi ne sottoscriveranno i Verbali.

#### ART. 25

Il Consiglio di Gestione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

In particolare, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o per statuto, in modo tassativo, riservati all'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'art. 16 dello statuto o in altro modo limitati.

Infatti, gli amministratori dovranno sottoporre all'Assemblea, affinché li approvi, i seguenti atti:

- acquisto o alienazione di immobili, nonché di diritti reali immobiliari, o decisioni sulla destinazione d'uso degli stessi;
- iscrizione di ipoteche sugli immobili sociali;
- acquisto, affitto, cessione di aziende o di rami d'azienda;
- assunzione di finanziamenti del valore superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), ovvero ratifica successiva dei relativi provvedimenti assunti dal Consiglio di gestione, in caso di urgenza;
- concessione di finanziamenti di qualunque genere, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 (oggetto sociale);
- acquisizione o alienazione di partecipazioni in altre società nei limiti delle disposizioni legislative vigenti.

Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Gestione dovrà predisporre un documento, recante piano strategico, industriale e finanziario, evidenziando un computo preventivo annuale, relativo al fatturato, agli investimenti ed alla redditività prevista per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, su parere del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Inoltre il consiglio di gestione dovrà seguire linee di indirizzo guida, con valenza politico-strategica che potrà indicare in sede di approvazione del bilancio d'esercizio o previsti nel documento di cui sopra.

#### ART.26

Al Presidente del Consiglio di Gestione è attribuito un compenso, fissato annualmente dal Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio (art. 2409 terdecies, comma 1, lett "a").

Ai membri del Consiglio di Gestione compete un gettone di presenza (e al Vice Presidente maggiorato) nella misura stabilita, ogni anno, dal Consiglio di Sorveglianza.

Non risulta possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

#### ART. 27

Al Presidente e ai Consiglieri Delegati (nei limiti dei poteri a loro conferiti, come meglio infra) spetta la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con

facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziali ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

#### ART. 28

Il Consiglio di Gestione può nominare un consigliere delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dal consiglio di sorveglianza.

Potrà, inoltre, conferire parte dei propri poteri, con quelle limitazioni che riterrà opportune, ad uno o più Direttori o Procuratori, tanto congiuntamente che disgiuntamente, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri e/o a terzi, (anche tra persone estranee alla società), determinandone i poteri e gli emolumenti (art. 2409 novies, comma 1 c.c.), a seguito di deliberazione favorevole dell'Assemblea, sentito il Consiglio di Sorveglianza.

### CAPO III

#### CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

#### ART. 29

Al fine di consentire agli enti pubblici soci, un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi:

a) ciascuno degli enti pubblici soci partecipa alla nomina diretta (art. 2449 c.c.) dei Consiglieri di Gestione e dei Consiglieri di Sorveglianza (artt.19 e 30);

b) l'assemblea dei soci approva specificatamente taluni particolari e maggiormente rilevanti atti di gestione, nonché il budget preventivo inerente al fatturato, investimenti e redditività (artt. 16 e 25 precedenti).

c) verranno predisposti e sottoscritti contratti di servizio () che prevedano le tariffe praticate ai servizi, le modalità di erogazione ed adeguati strumenti di verifica degli standard qualitativi e quantitativi;

d) la società è costituita secondo il modello "dualistico" (ex artt. 2409 octies e seguenti c.c.) con opportuni meccanismi di nomina dei Consiglieri di Sorveglianza come da successivo art. 30.

#### ART.30

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 9 (nove) membri (compresi il Presidente ed i Vice-Presidenti) scelti tra soggetti aventi idonee competenze tecnico-professionali, (e comunque con la presenza di almeno un soggetto iscritto al registro dei Revisori legali, nel rispetto dell'art. 2409-duodecies, comma 4, c.c.), nominati uno per ciascuno dai soci.

La scelta dei componenti da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso.

Qualora il numero di soci sia superiore a nove, avranno diritto alla nomina i soci con le partecipazioni di capitale maggiori, a degradare dalla partecipazione più elevata, e a parità prevarrà l'ordine

d'iscrizione nel Libro soci, fino a un massimo di otto membri.

Al fine di assicurare il controllo analogo ai soci, i restanti enti concorreranno alla nomina di un membro di comune accordo .

Qualora il numero di soci sia inferiore a nove, si procede come segue:

a) ogni socio nomina un Consigliere, come sopra;

b) i restanti Consiglieri, fino al numero massimo di nove, vengono nominati uno per ciascun socio, dando priorità ai soci con partecipazioni di capitale più elevate, e a parità di queste, con priorità spettante a coloro i quali, in relazione alla media risultante dagli ultimi tre esercizi chiusi, abbiano affidato alla società stessa l'esecuzione di servizi per maggiore importo.

Se mediante i criteri di cui ai precedenti punti "a)" e "b)" non si raggiungesse il numero dei Consiglieri previsto, procederanno alla nomina i soci della società con ordine di preferenza decrescente rispetto alla quota di partecipazione, fino al massimo di nove membri.

L'Assemblea determina il compenso dei Consiglieri di Sorveglianza (art. 2364 bis, comma 1, n.2 c.c.) nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, anche specificamente relativi alle società a partecipazione pubblica.

Non risulta possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Il Consiglio di Sorveglianza nomina, anche all'infuori dei suoi membri, un Segretario.

Il Consiglio di Sorveglianza si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta al Presidente da due componenti.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I Consiglieri di Sorveglianza restano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data della prima Assemblea dei soci successiva all'approvazione del bilancio al 31 dicembre del terzo esercizio di carica, e sono rieleggibili.

Se, nel corso di un triennio, vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede a norma del presente Statuto (sempre tenendo presente la facoltà di cui all'art. 2449 c.c.).

In particolare, qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza di essi, la sostituzione compete, per ciascuno, al Socio che lo aveva nominato, ovvero in caso di impossibilità, si applicano i criteri sussidiari di cui sopra. In caso di venir meno della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si provvede alla ricostituzione, sempre secondo il presente art. 30.

In entrambi i casi, i Consiglieri restano in carica sino a scadenza dell'originario mandato.

#### ART.31

Ai sensi dell'art.2409-terdecies c.c., il Consiglio di Sorveglianza:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e può chiedere al Consiglio di gestione notizie sull'andamento delle operazioni speciali e sui determinati affari;
- c) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- d) presenta la denuncia al Tribunale nei casi previsti all'art. 2409 c.c.;
- e) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
- f) delibera il compenso per il Presidente del Consiglio di Gestione, nonché l'importo dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di Gestione stesso nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, anche specificamente relativi alle società a partecipazione pubblica;
- g) esprime parere in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal Consiglio di Gestione (art. 25), ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti, consentendo così, anche in connessione con l'approvazione del bilancio e con le speciali competenze assembleari (artt. 15 e 24), il "controllo analogo";
- h) esprime, inoltre, parere sulle nomine di cui all'art. 28.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione e devono partecipare alle Assemblee dei soci.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e della riunione deve essere, dal Segretario redatto verbale che, previa sottoscrizione degli intervenuti, deve essere annotato nel libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5 c.c.

Il componente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

#### TITOLO IV CONTROLLO CONTABILE

#### ART.32

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore legale o da una società di revisione (art. 2409 quinquiesdecies c.c.).

Il conferimento e la revoca dell'incarico dovranno avvenire da parte dell'Assemblea a termine di legge (art. 2364 bis, comma 1, n.5 C.c.).

#### TITOLO V BILANCIO ED UTILI

#### ART. 33

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

#### ART. 34

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Gestione, procede alla redazione del bilancio, da redigersi con l'osservanza alle norme di legge, e quindi si provvede alla sua approvazione, a cura del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi del precedente art.31.

In caso di mancata approvazione del bilancio, o in caso di richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'Assemblea, sulla base di relazione analitica del Consiglio di Sorveglianza, conforme all'art.31 lett.b) del presente Statuto.

#### ART. 35

Dedotta la somma per la costituzione del fondo di riserva (a norma dell'art. 2430 C.C.), l'Assemblea delibera quale parte degli utili debba essere ripartita proporzionalmente tra gli azionisti e/o l'eventuale diversa destinazione (art. 2364 bis, comma 1, punto 4, c.c.).L'Assemblea delibera altresì in merito alla copertura delle perdite.

#### ART. 36

Il pagamento dei dividendi viene effettuato, nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito, che saranno indicati dall'Assemblea medesima.

I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni s'intendono prescritti a favore della società ed assegnati a riserva.

### TITOLO VI

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### ART. 37

Addivenendosi per qualsiasi titolo e causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori ed individuerà i criteri da assumere per la relativa procedura, ferma restando l'osservanza delle norme di legge inderogabili.

### TITOLO VII

#### CLAUSOLA ARBITRALE

#### ART. 38

Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società e/o gli Amministratori, o fra aventi causa di un socio tra di loro e/o con la Società e/o con gli Amministratori e/o con altri Soci, o tra la Società e gli Amministratori, in dipendenza dei rapporti sociali e/o del presente Statuto, e ciò anche in caso di liquidazione della Società, sarà giudicata da un arbitro unico, da

nominarsi dal Presidente del Tribunale di Savona, su istanza della parte più diligente. L'arbitro unico giudicherà secondo diritto ed in via rituale, ai sensi di legge.

TITOLO VIII  
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.

FIRMATO: PRATO GIORGIO - AGOSTINO FIRPO NOTAIO



Vado Ligure, 17/01/2018

**OGGETTO: Relazione sulla progettazione del servizio in territorio comunale di Albenga**

La presente relazione vuole riassumere brevemente il progetto preliminare e l'offerta elaborata da SAT SpA al Comune di Albenga, dopo che quest'ultimo ha espresso l'intenzione di entrare nella compagine sociale e procedere all'affidamento in modalità *in house providing*.

Nel corso degli ultimi mesi, i tecnici della SAT Servizi SpA hanno esaminato la documentazione amministrativa relativa all'affidamento in essere, compresa la documentazione progettuale con cui la ditta si era aggiudicata il servizio, e, osservato l'effettivo funzionamento del servizio di raccolta rifiuti e di spazzamento, hanno determinato l'effettiva consistenza del servizio e ipotizzato lo schema di ripartizione dei carichi di lavoro.

L'ufficio tecnico di SAT segue, nel suo modo di progettare, l'approccio che parte dal servizio per determinare i costi e non, viceversa, l'adattamento di un servizio alle risorse disponibili. L'approccio che parte dal servizio, infatti, è quello che garantisce maggiormente l'azienda pubblica ed i Comuni soci sia dal punto di vista economico che da quello di vista della qualità del servizio stesso, servizio che corrisponderà in maniera precisa e puntuale a quanto previsto.

Per sintetizzare, con un buon margine di semplificazione, il lavoro svolto: per ogni servizio, richiesto da e concordato con l'Amministrazione, vengono determinate le ore necessarie all'espletamento di tale servizio; dalle ore previste si ricavano la forza lavoro ed i mezzi per coprire tale necessità oraria; dalle consistenze della forza lavoro e dei mezzi si determinano le necessità di strutture logistiche etc. Il costo così determinato è totalmente aderente al servizio effettuato e, conseguentemente, può essere successivamente rideterminato al variare delle condizioni o delle quantità del servizio stesso, senza intaccarne la qualità complessiva.

I passi, concordati con l'Amministrazione, che SAT SpA ha intenzione di compiere per implementare il servizio di gestione della raccolta rifiuti e dello spazzamento stradale sul territorio ingauno comprendono:

- a. Inizio attività di raccolta e spazzamento il 26 marzo 2018 con gli stessi servizi attualmente in essere. L'obiettivo che ci prefiggiamo è quello di realizzare comunque una puntuale e completa implementazione dei servizi in essere, così come determinati in contraddittorio con gli uffici comunali competenti, e l'ottimizzazione ed il miglioramento fin da subito dell'attività di spazzamento stradale;





Il Centro di Raccolta - aperto al cittadino - ospita le strutture e i contenitori per il conferimento dei rifiuti differenziati (principali frazioni, verde, ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici, etc.) da parte delle utenze domestiche:

- non è un impianto di trattamento dei rifiuti (come quello attuale) ma è una “fase della raccolta”,
- le acque di prima pioggia sono regimate,
- è completamente recintato e schermato,
- è una struttura che, essendo nuova, si può realizzare rispettando tutti gli standard di ordine e gradevolezza estetica necessari, sui modelli dei CDR più avanzati presenti in territorio italiano.

Le due aree sono separate e, negli orari di apertura al pubblico del CDR, non ci sono interferenze con la raccolta dei rifiuti urbani e con chi si occupa del ritiro dei rifiuti ivi raccolti.

L’area sarà conseguentemente valorizzata dal punto di vista estetico e funzionale divenendo una risorsa nelle disponibilità del Comune anche quando, un domani, dovesse cambiare il gestore per gli effetti di legge sui bacini di raccolta, oppure l’area si volesse dedicare ad altra attività.

Il nuovo sistema di raccolta per le utenze domestiche, insieme all’istituzione di un sistema di raccolta dedicato per le attività commerciali, potrebbe garantire il raggiungimento della percentuale di Raccolta Differenziata del 65% ed avviare un percorso virtuoso per il rispetto delle percentuali previste dalla norma sul tasso di riciclaggio e recupero dei materiali da raccolta differenziata.

SAT SpA applica nei Comuni soci in cui effettua il servizio metodi di raccolta adattati alle singole realtà ed ha sperimentato il metodo di porta a porta simile a quello proposto al Comune di Albenga, di “prossimità”, nel Comune di Quiliano e – con una differente gestione del secco residuo – nei Comuni di Varazze, Noli e Spotorno.

Di seguito dettagliamo le principali voci di costo relative al servizio.

L’affidamento del servizio prevederà, ai sensi del CCNL, l’acquisizione dall’attuale gestore del servizio di circa 43 unità lavorative di cui 3 impiegati (tutti i contratti in essere a tempo indeterminato).

Occorrerà rinnovare integralmente il parco mezzi in modo da coprire tutti i servizi previsti sia di raccolta rifiuti che di spazzamento e lavaggio stradale. Anche le dotazioni e le attrezzature a servizio delle utenze domestiche e non domestiche verranno sostituite. Sarà realizzato, come dettagliato, un Centro di Raccolta, nonché un cantiere con area di trasferta, uffici e parcheggio mezzi. Di conseguenza è stato previsto un investimento per mezzi, attrezzature e per la realizzazione della sede e del CDR ad uso delle utenze domestiche per circa € 2.500.000,00 ripartiti per i mezzi nel periodo di 5 anni per i beni messi in ammortamento e ripartiti sul periodo contrattuale (dal 26/03/2018 al 31/12/2020) per gli investimenti sulla realizzazione del Centro di Raccolta e sul cantiere.



I costi annuali di smaltimento preventivati in € 850.000,00 sono stati calcolati tenendo conto delle quantità di produzione totale attuale di rifiuti ad Albenga, ai costi attuali di smaltimento, tenendo altresì conto di una più capillare intercettazione del rifiuto umido e dello smaltimento delle frazioni estranee ai rifiuti riciclabili e recuperabili. In tali costi sono compresi i costi di smaltimento in discarica del secco residuo (comprensivi degli oneri di servizio, degli oneri di trattamento di discarica, al netto dell'ecotassa e delle eventuali addizionali e sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di legge), l'avvio a recupero della frazione umida, del verde, degli ingombranti e dei rifiuti pericolosi (batterie, pile, farmaci, vernici etc.) raccolti presso l'utenza o conferiti al CdR da parte delle utenze domestiche, lo smaltimento del sovrallo (la frazione estranea/lo scarto dei rifiuti nobili come carta, cartone e d imballaggi in plastica e metallo).

Al fine di migliorare e razionalizzare le operazioni di gestione delle raccolte sul territorio, si intende inoltre esternalizzare i servizi di lavaggio cassonetti e, parzialmente, della raccolta del vetro, nonché i trasporti dei rifiuti dalle aree di aggregazione (cantiere e CdR) agli impianti di destinazione finale. L'impatto annuo di tali servizi in outsourcing è stimato in circa € 161.200,00 annui.

La formazione della cittadinanza è reputata fondamentale per il buon risultato di qualsiasi sistema di raccolta proposto: a tal fine è stata prevista una spesa annua di circa € 36.000,00 che andranno ad integrare le risorse che l'amministrazione metterà in campo per le necessarie attività di comunicazione, sensibilizzazione e informazione in campo ambientale ed in particolare in materia di rifiuti.

Nell'offerta economica sono stati previsti circa € 450.000,00 di costi generali assorbiti in parte dall'acquisizione dei 3 impiegati attuali (il cui costo del lavoro è calcolato in € 196.420,00). In tali costi generali sono remunerati inoltre il lavoro della struttura tecnico amministrativa e contabile di SAT, le spese relative alle utenze, ai costi di affitto delle sedi, alle spese amministrative e fiscali, ai materiali consumabili, alle assicurazioni, etc., nonché tutti i costi di funzionamento della società.

Si riassumono nello schema seguente i costi annuali preventivati per l'implementazione del nuovo servizio:

<b>Servizio di Albenga</b>	
Costo di raccolta e spazzamento (annuale)	2.619.689,42 €
Acquisto Mezzi - ammortamento su 5 anni - rateo annuale	481.618,08 €
Comunicazione, sensibilizzazione e informazione (annuale)	36.121,50 €
Lavaggio cassonetti (outsourcing) (annuale)	61.200,00 €
Acq. affitti noleggi e investimenti realizzazione cantiere e cdr (annuale)	100.000,00 €
Servizi in outsourcing (campane e viaggi da e per cdr) (annuale)	100.000,00 €
Acq cassoni scarrabili e attrezz per funzionamento cdr -(ammortamento 5 anni) - rateo annuale	57.907,80 €



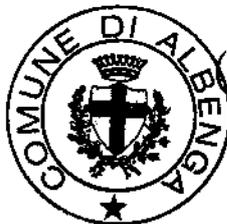
## COMUNE DI ALBENGA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL  
CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: Acquisizione azioni SAT - Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. di Vado Ligure (SV) ed affidamento "IN HOUSE PROVIDING" del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Approvazione.

### PARERE TECNICO:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sulla proposta indicata in oggetto.



IL DIRIGENTE DI AREA  
(Dott. Massimo SALVATICO)

Addì \_\_\_\_\_ - 9 FEB 2018

### PARERE CONTABILE:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal d.l. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 07.12.2012 n. 213, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.



IL DIRIGENTE DI AREA  
(Dott. Massimo SALVATICO)

Addì \_\_\_\_\_ - 9 FEB 2018

Del ché si è redatto il presente verbale, per l'oggetto sopra indicato, contraddistinto dal n. **8** in data **15.02.2018**, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

IL PRESIDENTE  
(Vittorio VARALLI)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(D.ssa Anna NERELLI)

*[Handwritten signature of Vittorio Varalli]*

*[Handwritten signature of D.ssa Anna Nerelli]*

<p>(Registro Pubblicazioni n. <u>590</u> )</p> <p>Su attestazione del Messo Comunale certifico che il presente atto trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far tempo dal</p> <p><u>19 FEB 2018</u></p> <p><u>19 FEB 2018</u></p> <p>Albenga,</p> <p><i>[Handwritten signature]</i> IL SEGRETARIO GENERALE</p>	<p>Il presente atto, pubblicato senza reclamo alcuno dal _____</p> <p>al _____,</p> <p>non essendo soggetto a controllo, è divenuto esecutivo a termini dell'art. 134 - comma 3° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in data _____</p> <p>Albenga, _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>
--	---